

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1998-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BUZZI)

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982, in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn.
120-1053-1117-1149-1177)*

d'iniziativa dei deputati **ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE e ZANFAGNA (120); OCCHETTO, BARBAROSSA VOZA, FERRI, ALLEGRA, ASOR ROSA, BERLINGUER Giovanni, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, DE GREGORIO, MASIELLO, NESPOLO, PAGLIAI e TORTORELLA (1053); MAMMI', DEL PENNINO, ROBALDO, AGNELLI, BANDIERA, BATTAGLIA, BIASINI, BOGI, COMPAGNA, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GUNNELLA, LA MALFA, OLCESE e RAVAGLIA (1117); FIANDROTTI, ANDO', COVATTA, MARTELLI e SALADINO (1149); TESINI Giancarlo, CASATI, CARELI, BROCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, CARAVITA, CHIRICO, CIRINO POMICINO, INNOCENTI, PORTATADINO, POSTAL, RUSSO Giuseppe, SCOZIA e ZOSO (1177)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

RELAZIONE	Pag. 3
PARERI:	
— della 1 ^a Commissione permanente	» 22
— della 5 ^a Commissione permanente	» 24
DISEGNO DI LEGGE — Testo proposto dalla Commissione	
TITOLO I — ORDINAMENTO	» 26
Art. 1 - Finalità	» 26
Art. 2 - Struttura unitaria	» 26
Art. 3 - Ordinamento degli studi	» 28
Art. 4 - Area comune	» 29
Art. 5 - Indirizzi	» 30
Art. 6 - Discipline e attività elettive	» 31
Art. 7 - Istruzione artistica	» 32
Art. 8 - Educazione fisica e pratica sportiva	» 33
Art. 9 - Diritti delle minoranze linguistiche	» 34
Art. 10 - Lavoratori studenti	» 36
Art. 11 - Rientri scolastici	» 36
Art. 12 - Esami di diploma di scuola secondaria superiore	» 37
Art. 13 - Commissione per l'esame di diploma — Prove di esame — Accessi all'Università	» 38
Art. 14 - Educazione permanente e ricorrente	» 40
TITOLO II — PERSONALE E STRUTTURE	» 40
Art. 15 - Utilizzazione del personale direttivo e docente	» 40
Art. 16 - Utilizzazione di esperti	» 41
Art. 17 - Utilizzazione del personale non docente	» 41
Art. 18 - Piano nazionale di aggiornamento	» 43
Art. 19 - Dotazione di attrezzature	» 45
Art. 20 - Autonomia amministrativa	» 45
Art. 21 - Revisione delle istituzioni scolastiche esistenti e procedure per la localizzazione delle nuove istituzioni	» 47
Art. 22 - Statizzazioni	» 48
TITOLO III — ATTUAZIONE DELLA RIFORMA	» 49
Art. 23 - Procedure di attuazione della riforma	» 49
Art. 24 - Delega	» 50
Art. 25 - Commissione di senatori e deputati	» 55
Art. 26 - Programmi di insegnamento	» 55
Art. 27 - Regioni a statuto speciale	» 59
Art. 28 - Norme speciali per la regione Valle d'Aosta	» 59
Art. 29 - Istituti professionali	» 60
Art. 30 - Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria	» 61
Art. 31 - Formazione professionale	» 63
TITOLO IV — NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIA	» 63
Art. 32 - Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente ri- conosciute o pareggiate	» 63
Art. 33 - Elevazione dell'obbligo scolastico	» 64
Art. 34 - Sperimentazione finalizzata all'elevazione dell'obbligo sco- lastico	» 64
Art. 35 - Sperimentazione di piani di studio di ciclo breve	» 64
Art. 36 - Abrogazione di norme	» 67
Art. 37 - Norma finanziaria	» 67

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma della scuola secondaria superiore — a cui si riferisce il disegno di legge al nostro esame — è tuttora al centro di un dibattito culturale e politico, sempre vivo e stimolante, nonostante le frustrazioni derivanti dalle attese trap-po spesso deluse, la ripetitività delle proposte di soluzione non sempre suffragate da valide sperimentazioni, l'emergere di una certa tendenza conservatrice insieme al consolidarsi di opinioni riduttive come quelle di coloro che pensano di risolvere il tutto con un semplicistico ritorno alla severità e selettività degli studi, ignorando le cause oggettive che rendono per molti aspetti improduttiva la scuola attuale.

Al di là degli stati emotivi che spesso caratterizzano talune di queste manifestazioni non sfugge certamente alla considerazione degli onorevoli senatori lo stato di inadeguatezza del nostro sistema scolastico secondario in relazione alla domanda di formazione dei giovani, alle dimensioni quantitative raggiunte dal fenomeno scolastico, alle esigenze sociali che ad esso si ricollegano, allo sviluppo della cultura e al progresso delle scienze e delle professioni; come non sfugge la disorganicità del sistema nel suo complesso dopo le riforme intervenute nell'ambito della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Al di là del rilevante impegno che comporta l'approntamento di un idoneo strumento legislativo, una riforma come questa esige un vasto e articolato processo di partecipazione che, ricollegandosi agli studi e alle esperienze degli ultimi due decenni, assicuri il clima umano, culturale e politico necessario per tradurre la norma di legge in concreta esperienza educativo-scolastica.

Tuttavia la sollecita approvazione del disegno di legge — che non può non raccomandarsi in considerazione delle ragioni di attualità e di urgenza prima richiamate — costituisce l'atto iniziale e necessario non solo di un complesso e articolato processo di elaborazione legislativa (decreti delegati) e nor-

mativa (programmi e norme di applicazione) demandato all'Esecutivo ma, con pari importanza, di un processo di elaborazione culturale, di progettazione didattica, di programmazione scolastica, di informazione e di confronto democratico che dovrà coinvolgere e responsabilizzare docenti, genitori, studenti, operatori sociali e culturali.

Fra i rilievi critici avanzati con insistenza figura quello che giudica il disegno di legge come « privo di contenuti », quasi si trattasse di un « contenitore vuoto » dato che in esso non risultano definite le materie che costituiscono il piano di studi, e l'ordinamento didattico della nuova scuola.

Rinviano ai punti successivi l'esame più approfondito del merito di tali obiezioni, sembra utile per ora osservare che la forma della delega legislativa assunta dal disegno di legge di riforma meglio risponde alla particolare natura degli argomenti e ad una corretta considerazione della funzione legislativa in ordine alla scuola e alle riforme di essa.

Demandando cioè al legislatore delegato molte materie — e in modo specifico quelle riguardanti gli ordinamenti didattici e i contenuti programmatici — si è inteso trasferire ad una sede scientifica e tecnico-professionale, anche se con procedure che suscitano motivate riserve, la traduzione in norme operative e l'individuazione dei contenuti culturali e degli ordinamenti didattici meglio rispondenti ad una positiva realizzazione degli obiettivi formativi e sociali definiti dalla legge di riforma.

Al tempo stesso quella « flessibilità » che caratterizza talune normative contenute nella legge di riforma e lo stesso riferimento alla sperimentazione (opportunitamente contenuta entro ambiti e tempi determinati) devono consentire la necessaria adattabilità degli ordinamenti alle situazioni oggettive e soggettive oltre che alle indicazioni emergenti dalla esperienza.

Infine, per una presentazione globale del disegno di legge nei suoi aspetti formali, è significativo considerarne i tempi di applicazione per sottolineare ulteriormente il suo carattere processuale, nel senso che si vuole assicurare agli operatori scolastici (docenti e non docenti) il tempo necessario per aggiornarsi sulle finalità e sulle modalità della riforma, come pure nel senso che si intende operare con la necessaria gradualità e razionalità sulle strutture amministrative e sulle istituzioni scolastiche esistenti, per una loro ristrutturazione e riorganizzazione.

Tutto ciò assume rilievo se si considera la vastità dell'impegno, la sua complessità e delicatezza, la necessità di garantire contestualmente la continuità del servizio scolastico e l'attuazione della riforma.

1. — *L'iter parlamentare*

Le vicende politico-parlamentari che hanno portato al presente disegno di legge sono note così da non rendere necessaria una loro ricostruzione storica.

Per la fase prossima è sufficiente richiamare il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura, trasmesso al Senato e caduto con la fine anticipata della settima legislatura (Atto Senato n. 1398 - VII legislatura).

Quel disegno di legge, storicamente e politicamente, ha assunto particolare importanza per il successivo svolgimento dell'*iter* parlamentare della riforma.

Su di esso, infatti, pur con significative riserve da parte delle singole forze politiche, si manifestò, alla Camera dei deputati, un primo vasto consenso che, all'inizio di questa legislatura, ha trovato conferma nella riproposizione, da parte di ciascun gruppo, di quel medesimo testo, accompagnato da una relazione che ne recepiva e motivava le riserve (vedi Atti Camera nn. 1053, 1117, 1149, 1177 - VIII legislatura).

L'approfondito lavoro di confronto e di mediazione condotto all'interno della Commissione Istruzione della Camera dei deputati — a cui hanno contribuito, soprattutto

per taluni aspetti, le stesse forze di opposizione oltre i Gruppi della maggioranza di Governo — ha trovato positiva conferma nel voto dell'Assemblea di Montecitorio.

Come è noto, infatti, il disegno di legge venne approvato nella seduta del 27 luglio 1982 con il voto favorevole dei Gruppi della DC, del PSI, del PRI, del PSDI e con l'astensione del PCI. Votarono contro i Gruppi del PLI e del MSI-DN.

Se a determinare questo spirito di collaborazione hanno certamente contribuito ragioni pratiche riferibili al comune convincimento che sia da considerarsi, ormai, dovere imprescindibile di ogni Gruppo politico favorire l'approvazione della legge di riforma, non può tuttavia essere sottovalutato il lungo e significativo confronto svoltosi, oltre che nelle Aule parlamentari, nella società e nel mondo scolastico-professionale, tale da poter affermare che le soluzioni proposte in sede legislativa trovavano e trovano riscontro positivo in vasti settori dell'opinione pubblica o almeno nei settori più direttamente interessati.

Il disegno di legge trasmesso al Senato della Repubblica in data 29 luglio 1982 e assegnato in sede referente alla 7^a Commissione il successivo 14 settembre veniva, infatti, accompagnato da sollecitazioni di stampa e di organi sociali e politici qualificati affinché fosse « approvato nel più breve tempo possibile » e, secondo taluni, possibilmente senza modificazioni!

Il lavoro della 7^a Commissione del Senato, dopo la relazione introduttiva svolta il 29 settembre 1982, venne forzatamente interrotto a causa delle note vicende parlamentari, concludendosi formalmente il 30 marzo 1983 con il voto favorevole della maggioranza della Commissione.

La 7^a Commissione, pur facendosi doverosamente carico delle ragioni di urgenza da più parti richiamate, non ha rinunciato a svolgere un attento esame critico del testo, apportando quegli emendamenti, talvolta migliorativi in senso formale o tecnico e talvolta integrativi, che ha ritenuto opportuni o necessari.

È facile tuttavia constatare che tali emendamenti non riguardano la « logica » del progetto riformatore, e anzi ne hanno confermato l'ispirazione e i caratteri.

Anche per tale fatto si conferma il consolidarsi fra le forze politiche e sociali di una « cultura della riforma » che, partendo dall'analisi della situazione e riferendosi ad un determinato quadro di valori e di orientamenti teorici e pratici largamente condivisi, si traduce in un progetto di cui ormai risultano individuate le possibili opzioni pratiche.

Persistono, tuttavia, come già si è detto, posizioni critiche, autorevolmente espresse, che riferendosi al progetto lo definiscono « invecchiato » a confronto con la stessa esperienza europea e mondiale.

Ritengo che l'evoluzione del dibattito sulla riforma della secondaria superiore dal 1970 ad oggi e il contributo recato dalla sperimentazione e dalla ricerca promosse dagli organi della scuola e, significativamente, dalle associazioni professionali degli insegnanti abbiano notevolmente modificato quel progetto iniziale a cui molti critici ancora si riferiscono, riconducibile, con qualche approssimazione, al modello della « scuola unica onnicomprensiva » (ipotesi del Convegno di Frascati 4-8 maggio 1970) o successivamente, a un modello di « scuola unitaria comprensiva » (ipotesi della Commissione di studio 1971, presieduta dall'onorevole Biasini), essendo ora pervenuti alla determinazione di un progetto di « sistema scolastico secondario », unitariamente concepito anche sotto il profilo strutturale e amministrativo ma di cui risultano meglio individuate le valenze fondamentali e caratterizzanti. Fra queste si possono rilevare:

a) *la valenza formativa*, come sintesi di formazione culturale e professionale finalizzate allo sviluppo della personalità del giovane, in quanto soggetto libero nella pienezza della sua umanità e nella consapevole e positiva partecipazione alla vita civile;

b) *la valenza professionale*, come dimensione ineludibile della persona che nella formazione culturale trova tuttavia i riferimenti umanistici necessari, insieme a quelli scientifici e tecnici, per essere soggetto e

non oggetto della organizzazione sociale del lavoro e delle professioni;

c) *la valenza culturale, scientifica, tecnica e psico-pedagogica*, non come ideologia culturale o pedagogica preconstituita (quasi un « asse culturale » predeterminato) ma come esercizio di cultura, di ricerca e di esperienza in funzione formativa, avente quindi come canoni fondamentali il rispetto della libertà del giovane, il metodo critico, la scientificità dei procedimenti, lo sviluppo della capacità di apprendimento e l'autonomia dei comportamenti personali;

d) *la valenza sociale*, nel senso del diritto allo studio come diritto di ciascuno alla piena educazione, ma ugualmente significativo del dovere personale dell'impegno, dello studio rigoroso, della varietà degli esiti scolastici, del rigore scientifico;

e) *la valenza partecipativa e democratica*, nel senso della considerazione del ruolo attivo dei giovani, del carattere comunitario della scuola, della interazione tra scuola, istituzioni democratiche e comunità civile.

Tali elementi che caratterizzano il progetto di riforma sotto il profilo delle motivazioni ne animano anche i contenuti formali e le articolazioni strutturali e didattiche, riconducibili ad una simbolica mappa configurabile secondo i punti seguenti:

a) *la finalità formativa*, riferita all'umanità del giovane in rapporto al suo positivo inserimento nella vita civile, sociale, produttiva;

b) *la struttura unitaria*, articolata in 17 indirizzi per quattro aree professionali che si attuano principalmente in corsi di durata quinquennale senza escludere, per ora sperimentalmente, possibilità di moduli organizzativi e didattici differenziati all'interno dell'unica struttura;

c) *l'articolazione dei piani di studio*, in discipline dell'area comune, discipline di indirizzo, pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, discipline ed attività elettive riconoscendo ad ognuna di tali articolazioni una precisa finalità formativa e uno sviluppo adeguato;

d) *l'integrazione in un più ampio sistema formativo*, comprensivo del sistema formativo scolastico e del sistema formativo professionale di competenza regionale, oltre che di tutte le esperienze formative offerte dalla società in forme istituzionalizzate o spontanee;

e) *la collocazione in una prospettiva di educazione permanente*, a cui viene attribuito un significato socio-pedagogico e culturale oltre che organizzativo-funzionale;

f) *il carattere processuale*, che comporta la responsabilizzazione degli operatori, la valorizzazione degli apporti sperimentali, la partecipazione sociale, la programmazione a livello locale e, soprattutto, la possibilità di una costante verifica dei risultati;

g) *il coinvolgimento del Parlamento*, nella gestione politica della riforma soprattutto al fine di riscontrarne la rispondenza alle finalità enunciate dalla legge di delega.

2. — Il progetto di riforma

Un esame complessivo del disegno di legge consente di cogliere, nel suo significato globale, la portata innovatrice della riforma così da orientare la riflessione sulle sue motivazioni e sulla proporzione tra le stesse e gli effetti che la riforma è destinata a produrre; tra la gravità dell'assunto e le sue possibilità concrete di realizzazione.

Basteranno cenni sommari essendo molto vasta e nota la letteratura in proposito.

a) Non si può non considerare innanzitutto che l'ordinamento vigente è sostanzialmente quello del 1923 (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054) non essendo intervenute, da allora, riforme strutturali ma soltanto adeguamenti e ritocchi parziali, spesso mancanti di organico collegamento e di conseguenti sviluppi.

Di fatto, il nostro ordinamento secondario è culturalmente inadeguato (nel senso della sua ispirazione e della sua aderenza alla situazione culturale, sociale e politica); dal punto di vista sociale risulta scarsamente produttivo (si considerino la scarsa o negativa incidenza degli ordinamenti scolastici nell'orientamento professionale dei giovani, la sperequazione tra i livelli di preparazione

scolastica e la vita sociale e produttiva, il fenomeno — non esclusivamente italiano — riconducibile soltanto, come causa, alla scuola — della disoccupazione giovanile); dal punto di vista pedagogico si manifesta povero e talvolta incompetente, soprattutto sotto il profilo del dialogo educativo, in presenza dei gravissimi e drammatici fenomeni di devianza e di « nichilismo » che funestano il mondo giovanile.

Problemi di tale natura, evidentemente, non si risolvono soltanto con riforme istituzionali e non sono neppure obiettivo immediato di intervento legislativo. Tuttavia l'intervento sulle strutture e sugli ordinamenti può e deve servire a promuovere condizioni idonee per un recupero di credibilità educativa e per il superamento di quelle difficoltà oggettive che sotto molteplici aspetti, allo stato attuale, impediscono o rendono arduo il compito formativo della scuola.

b) La nuova scuola si propone come « scuola unitaria » sostitutiva, secondo il disposto della legge, di tutti i tipi di scuola secondaria superiore esistenti.

Si tratta, pertanto, di una innovazione radicale che vuole rispondere, primariamente, a ragioni di ordine socio-educativo attuando il superamento, come si è soliti affermare, dell'attuale sistema « a canne d'organo », caratterizzato cioè da ordinamenti rigidi e reciprocamente chiusi, ispirato ad una concezione gerarchica delle professioni secondo una valutazione sociale preconstituita dalle convenienze o dalla tradizione, tale da imporre al giovane, all'indomani del compimento dell'obbligo scolastico, una scelta scolastica precoce e tuttavia prefigurativa di una ipotetica collocazione professionale e sociale.

Accantonata ormai una certa ideologizzazione riconducibile alla cosiddetta « cultura della contestazione », la motivazione centrale della riforma è più propriamente riconducibile ad un concetto di « personalizzazione » e di « individualizzazione » dell'azione educativo-scolastica. Nel senso, cioè, del proporre, come fine della formazione scolastica, lo sviluppo integrale della personalità giovanile per vie e modi che rispettino le singole individualità.

L'uguaglianza delle opportunità educative, come sviluppo del diritto di ogni persona alla piena educazione, si traduce, pertanto, nella nuova scuola, in un sistema di articolazione dell'unica struttura per aree disciplinari (artistica; linguistico-storico-letteraria; delle scienze umane e sociali; naturalistica, matematica e tecnologica) e all'interno di ciascuno di esse secondo indirizzi ad esse riconducibili (vedi articolo 5).

Tali articolazioni costituiscono gli elementi strutturali della nuova scuola che si caratterizza ulteriormente per il fatto di essere organizzata in modo da realizzare, nell'unità territoriale (il distretto) e nella singola istituzione, quella « comprensività » di indirizzi appartenenti ad aree diverse che, compatibilmente con le possibilità pratiche, deve garantire al giovane la possibilità di orientarsi negli studi secondari nel modo più conforme alla sua genialità, alle sue aspirazioni e alle valutazioni di opportunità suggerite dalle condizioni socio-ambientali.

La scelta di indirizzo al primo e al secondo anno assume infatti il carattere di una scelta di orientamento, verificabile e modificabile sulla base dell'esperienza e del consiglio, così da consentire ad ogni giovane la sua più idonea collocazione nel sistema formativo scolastico.

Per tutto il quinquennio il giovane conserva la possibilità di modificare, da un anno all'altro, la scelta di indirizzo. Tuttavia nei primi due anni la scelta è, per così dire, « assistita », prevedendosi, in caso di passaggio ad indirizzo diverso, dal primo al secondo anno, la frequenza di un « corso integrativo » senza particolari prove, mentre, nei tre anni successivi, il cambiamento è consentito attraverso « prove integrative ».

Considerata la riforma da questo primo punto di vista, essa si qualifica per un significativo recupero della funzione educativa nel senso che la nuova scuola si struttura avendo primariamente di mira l'interesse educativo del giovane di cui si riconosce la « centralità » come « valore » e come criterio-guida per definire strutture e ordinamenti.

Nella situazione scolastica attuale il giovane deve invece adeguarsi ad un rigido modello di scuola progettato secondo un « idea-

le » preconstituito di cultura e di società e secondo una organizzazione del lavoro e delle professioni che gli sono proposti pregiudizialmente.

c) All'articolo 1, enunciandosi le finalità generali della nuova scuola secondaria superiore, si può rilevare, a un primo esame, una sorta di dualismo e di contrapposizione e divaricazione tra « formazione culturale » e « formazione professionale di base ».

L'impressione è sottolineata dalla corrispondenza che si stabilisce con il successivo riferimento ai due esiti possibili: « l'inserimento nel mondo del lavoro » e « l'accesso agli studi superiori ». Come si conciliano la « formazione culturale » e la « formazione professionale di base » senza che i due obiettivi risultino, in certo modo, l'uno a danno dell'altro con la conseguenza che la scuola non prepari nè al lavoro nè agli studi superiori?

A parte il fatto che la specificità degli indirizzi è tale da poter stabilire con sufficiente chiarezza i campi disciplinari che, soprattutto dal terzo anno in avanti, dovranno essere sviluppati ed eventualmente integrati a livello universitario o comunque post-secondario, sembra fondamentale la considerazione dell'unità che nel progetto di riforma si vuole affermare tra formazione culturale e formazione professionale.

Una professionalità solo manuale e addestrativa o anche solo tecnica o tecnologica, che non coinvolga, cioè, l'umanità dell'operatore professionale e quindi la sua cultura, non è più concepibile a nessun livello.

Il rapporto pertanto che sin dal primo anno si stabilisce tra materie dell'area comune (materie culturali) e materie di indirizzo (materie professionalizzanti) non deve essere — e d'altra parte si trovano nel testo riferimenti in proposito molto espliciti — un rapporto di mera giustapposizione o di ripartizione quantitativa delle ore di studio.

Deve invece trattarsi di un rapporto organico che, pur assicurando per tutti gli indirizzi quella base comune di formazione culturale indicata negli obiettivi enunciati dalla legge, deve tuttavia consentire di dare un'anima di cultura alla professionalità e, al tempo stesso, prospettare al giovane la

sua formazione secondo un progetto personale che consideri la sua scelta professionale, già nella fase scolastica iniziale, come il modo di essere concreto della sua partecipazione alla vita sociale e produttiva oltre che una realizzazione fondamentale della sua personalità.

D'altra parte la qualificazione degli indirizzi sin dal primo anno conferisce una certa relatività alla distinzione tra discipline di formazione culturale e discipline professionali adeguando allo specifico di ciascun indirizzo, almeno entro certi limiti e soprattutto dal terzo anno, i contenuti e le metodologie, con varietà di modi ma avendo come base la convinzione che la formazione culturale è elemento costitutivo della professionalità e viceversa.

Infine si può rilevare, per quanto concerne l'accesso agli studi superiori, che l'avere previsto un giudizio di congruità tra l'indirizzo seguito nella scuola secondaria e il corso di laurea prescelto dal giovane costituisce un elemento significativo di garanzia per una più adeguata preparazione, anche in relazione alle esperienze negative derivanti dalla vigente liberalizzazione degli accessi all'università.

Autorevoli preoccupazioni sono state tuttavia avanzate, anche recentemente, in ordine alla formazione culturale e in modo specifico in ordine a talune discipline umanistiche che potrebbero essere ulteriormente sacrificate o di cui risulterebbe incerta la collocazione istituzionale: lingua e letteratura latina e greca; filosofia e studi umanistici in genere.

L'attenzione deve rivolgersi all'articolo 4 (discipline dell'area comune) sebbene, dopo quanto si è detto, il problema possa riguardare anche le discipline di indirizzo secondo le esigenze specifiche di ciascuno di essi.

Si può osservare che nel testo votato dalla Camera e confermato dalla 7^a Commissione risulta chiaro che non si intende istituire, nella nuova scuola, anche solo tendenzialmente, un « asse culturale egemone » — umanistico o storicistico o scienziato — secondo una certa linea riformatrice che

sembrava invece caratterizzare precedenti formulazioni legislative.

La scuola si propone la formazione culturale del giovane senza preconstituire nè sul piano umanistico nè su quello scientifico una « cultura egemone » ma preoccupandosi fundamentalmente di promuovere una « capacità di cultura » che presuppone il possesso strumentale dei mezzi di analisi, di espressione e di comunicazione insieme a quei contenuti di conoscenza, anche storica, senza i quali non può aversi alcuna capacità culturale.

Nella individuazione degli obiettivi formativi delle materie dell'area comune il testo (articolo 4) propone una enunciazione più completa che, senza essere prefigurativa di altrettante autonome discipline, offre tuttavia assicurazioni sufficienti circa il piano di studi (materie) e circa lo sviluppo che dovranno avere i programmi didattici demandati alla competenza del legislatore delegato secondo le modalità indicate agli articoli 24 e 25.

Nessun passo indietro si dovrebbe pertanto verificare in ordine allo studio del latino e del greco dopo le scelte compiute in sede di riordinamento del piano di studi della scuola media, mentre la riforma della secondaria superiore offre l'occasione per una « rifondazione didattica » della cultura classica, come cultura delle nostre origini, da proporre a tutti i giovani della nuova secondaria, oltre che dare motivo per una ridefinizione dei programmi specifici di latino e greco — e delle scienze umanistiche in genere — per tutti gli indirizzi che afferiscono in modo più specifico, a tale ambito di discipline.

A tutti i giovani studenti, di qualunque indirizzo, si propone infatti di acquisire « linguaggi e strumenti di analisi e di espressione » e di approfondire « le conoscenze e le capacità critiche » relative « al pensiero scientifico, filosofico e religioso », ma ciò non dovrebbe precludere che nel piano di studi di taluni indirizzi più direttamente attinenti tali ambiti culturali si prevedano programmi integrativi che assicurino uno sviluppo autonomo e sistematico di queste

discipline in quanto costitutive dell'indirizzo medesimo.

Alcuni elementi non irrilevanti sono stati introdotti dalla 7^a Commissione del Senato sulla linea delle preoccupazioni cui si è fatto cenno sopra.

L'area « linguistico-letteraria » è stata infatti denominata, emendando il testo della Camera, area « linguistico-storico-letteraria » con una integrazione significativa per un recupero della cultura storica nei vari campi e per una ulteriore qualificazione degli ambiti formativi a cui ci si riferisce nei due indirizzi in cui l'area stessa è articolata.

L'area delle « scienze sociali » è stata denominata « area delle scienze umane e sociali » individuando e valorizzando in tal modo ambiti disciplinari che possono meglio qualificare i tre indirizzi in cui essa è articolata ed evitando, anche in questo caso, tendenze egemoniche a favore di questa o quella disciplina.

Fra gli indirizzi è stato soppresso — non senza suscitare riserve critiche che obbligano ad una ulteriore riflessione — quello « turistico » in quanto non gli si attribuisce una specificità culturale, mentre propone una professionalità complessa a cui si riferiscono molteplici discipline e competenze meglio individuabili sul piano applicativo post-secondario e comunque tali da recuperare nell'ambito di altri indirizzi con uno specifico contenuto o interesse.

Infine fra gli indirizzi dell'area « naturalistica, matematica e tecnologica », è stato previsto l'indirizzo « matematico naturalistico » in corrispondenza della esigenza di orientare, più propriamente, i giovani alla ricerca matematica e nelle scienze sperimentali oltre che alle professioni attinenti tali discipline.

d) Le considerazioni relative alla caratterizzazione della nuova scuola si sviluppano ulteriormente in direzione della « formazione professionale di base » indicata, come abbiamo già osservato, tra le finalità generali alla pari con la formazione culturale e integrata con essa nel modo e per le ragioni che abbiamo considerato.

Con tale termine — « formazione professionale di base » — si vuol significare, evi-

dentemente, una formazione aperta ad un ventaglio di professionalità specifiche e pertanto suscettibile sia di un'ulteriore fase di formazione in senso applicativo sia di conversione o qualificazione e riqualificazione per vari campi professionali specifici.

Assegnando alla scuola un compito di « formazione professionale di base » evidentemente si presuppongono altre possibili strutture formative per una formazione professionale specifica: quelle di livello superiore e universitario e altre integrative o complementari, pubbliche, convenzionate e libere, costitutive del sistema di formazione professionale extrascolastico di competenza regionale.

Prescindendo da considerazioni di ordine istituzionale, è necessario sottolineare la esigenza di continuità formativa e la caratterizzazione dei due momenti: quello scolastico e quello extrascolastico. Si tende infatti ad un « sistema formativo allargato », comprensivo dei due momenti sopra indicati, a cui devono corrispondere strutture, contenuti e metodologie differenziati ma comunicanti e complementari per la realizzazione di un servizio integrativo di formazione culturale e professionale, fra scuola e istituzioni formative delle Regioni. La complementarità delle strutture e degli ordinamenti, deve esprimersi nella loro caratterizzazione: istituzionale e maggiormente riferita alle competenze basilari oltre che alla formazione culturale, quella scolastica; più immediatamente riferita ai processi produttivi e alle competenze specifiche che gli stessi richiedono, quella regionale.

Anche dal punto di vista organizzativo i due ordinamenti e le relative strutture si integrano nel senso della programmazione territoriale e della qualificazione per settori di attività in ragione della continua evoluzione della organizzazione produttiva e del mercato del lavoro.

Il livello scolastico raggiunto dal giovane deve avere in ogni caso una possibilità di utilizzazione o immediata o previo ulteriore periodo di formazione professionale nelle strutture regionali.

Anche il titolo di maturità che conclude il corso quinquennale deve consentire una

utilizzazione immediata nel lavoro, oltre alla possibilità di accesso all'università mentre per talune professioni, insieme alle eventuali procedure per il conseguimento della abilitazione professionale (esame di Stato), dovranno essere previsti ulteriori periodi di formazione post-secondaria in strutture formative regionali.

Fra gli elementi di significativa innovazione che la legge di riforma introduce assume particolare rilevanza questo concetto di complementarità tra sistema formativo scolastico statale e sistema formativo professionale regionale, che può caratterizzare in senso positivo e per una reciproca integrazione quanto invece potrebbe tradursi in un parallelismo o in una coesistenza non priva di elementi antagonisti e negativi.

Si può quindi parlare, almeno in un certo senso, di unico sistema formativo rivolto ai giovani in età 14-19 anni (e anche oltre) a cui contribuiscono la nuova scuola secondaria superiore con una sua funzione di formazione culturale e professionale di base, e l'insieme delle attività di formazione professionale promosse e gestite dalle Regioni secondo la loro competenza istituzionale e gli ordinamenti dalle stesse predisposti.

La comunicazione e la circolazione all'interno del sistema scolastico e di quello regionale — nel senso delle libere opzioni dei giovani fra i vari indirizzi, della continuità e della coerenza dei programmi, della collaborazione organizzativa e dei criteri di programmazione — caratterizzano in modo unitario e organico il nuovo sistema formativo che, attuandosi fondamentalmente mediante una ristrutturazione delle istituzioni e delle attività esistenti, può offrire a tutti i giovani l'opportunità di una esperienza formativa il cui significato sociale e politico si rivela portatore di una profonda ispirazione democratica.

Con la nuova scuola cioè si mira a dare attuazione, per la fascia di età 15-19 anni, a un « sistema formativo » che non si preconstituisce alle libere scelte dei giovani secondo una predeterminata visione culturale e politico-sociale ma « si propone al giovane » come un progetto di formazione culturale e professionale che si realizza per li-

bera adesione, senza tuttavia mancare di rigore scientifico e morale; come una possibilità che gli viene offerta e la cui attuazione dipende fondamentalmente dal grado del suo impegno.

Si tratta indubbiamente di un progetto ambizioso il cui successo dipenderà innanzitutto dalla professionalità degli operatori scolastici oltre che dalle capacità di gestione e dai livelli di partecipazione che intorno ad esso si sapranno suscitare.

e) In continuità con le precedenti osservazioni relative ai caratteri progettuali della nuova scuola si colloca il problema che la 7ª Commissione del Senato ha inteso risolvere con l'istituzione, a titolo sperimentale, di « piani di studio di ciclo breve » finalizzati all'acquisizione delle conoscenze ed abilità che costituiscono l'obiettivo dell'area comune della scuola secondaria riformata; e di una preparazione professionale di base preliminare al perseguimento, in tempi brevi, delle qualifiche previste dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Dello stesso problema si occupò la Commissione istruzione della Camera pervenendo tuttavia ad una soluzione che non trovò il consenso dell'Assemblea.

Le finalità sociali della riforma non si potrebbero considerare raggiunte qualora si rimanesse, dal punto di vista della frequenza scolastica, nella situazione attuale.

È noto infatti — e ne dà conferma una recente indagine disposta per la provincia di Milano — che il 70 per cento circa dei licenziati della scuola media si iscrive al primo anno di una scuola secondaria superiore. Tuttavia una percentuale notevole di giovani abbandona la scuola nel corso del biennio o è respinta all'atto del passaggio dal primo al secondo anno, o dal secondo al terzo.

Questo dato, già negativo, si aggiunge a quello, ancor più grave, dei giovani che non frequentano la scuola media o si disperdono nel corso del triennio.

Si nota in molti giovani un orientamento preferenziale per studi secondari di ciclo breve (vedi incremento degli iscritti agli istituti professionali) vuoi per la possibilità

di perseguire una qualifica di primo livello in due o tre anni con buone possibilità di occupazione, vuoi per garantirsi l'ulteriore possibilità, acquisito il primo livello, di conseguire la « maturità professionale » con tutti i riconoscimenti di un titolo secondario di secondo grado, frequentando i corsi integrativi istituiti ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni.

È doveroso chiederci: come potrà la nuova scuola secondaria superiore, soprattutto nella prospettiva di un prolungamento dell'obbligo scolastico o quanto meno di una generalizzazione della sua frequenza, essere « scuola di tutti e per tutti » proponendo soltanto un corso quinquennale, anche se internamente articolato, e un curriculum indubbiamente impegnativo sia per le materie culturali che per quelle di indirizzo?

È ben vero che ad ogni anno del quinquennio è possibile utilizzare il certificato scolastico conseguito ai fini dell'iscrizione ad un corso di formazione professionale regionale ma l'interruzione del corso quinquennale potrebbe avere per il giovane un significato frustrante di selezione negativa.

Diverso valore assume invece la proposta, nell'ambito di ciascuna area di professionalità e in relazione agli indirizzi previsti, di un piano di studi a ciclo breve che trovi la sua caratterizzazione e la sua organicità nell'essere riferito al primo biennio della scuola secondaria, nell'aver un programma di materie comuni equivalente a quello dei corsi quinquennali con uno sviluppo curricolare più rispondente alle finalità specifiche del corso breve nel senso di assicurare, anche per vie metodologiche diverse, risultati formativi equivalenti a quelli previsti al termine dei primi due anni della scuola secondaria.

Oltre a ciò le « attività formative di indirizzo, comprensive della pratica di laboratorio e di lavoro, anche con carattere di tirocinio » dovrebbero consentire, dopo i primi due anni, « un successivo coerente sviluppo » della formazione professionale, per un periodo di tempo di regola non superiore a quello di due cicli formativi, come sono previsti dall'articolo 8 della sopra ricordata legge n. 845 (due semestri).

Si ipotizza in questo modo un'ulteriore articolazione all'interno del sistema secondario unitario, con una diversità che non riguarda la dignità culturale e didattica del corso, ma la sua modalità metodologica e la sua utilizzazione più immediata a fini di formazione professionale da parte di coloro che intendono uscire dalla scuola secondaria per completare la loro formazione professionale avendo tuttavia conseguito l'idoneità alla terza classe e restando impregiudicata la possibilità di continuare il corso scolastico.

La programmazione di piani di studio a ciclo breve, prevista a titolo sperimentale per un periodo di sei anni, dovrà corrispondere alle indicazioni di un « Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale e universitaria » la cui istituzione è prevista all'articolo 30 al fine di assicurare la necessaria collaborazione fra la scuola e le singole Regioni in riferimento alle esigenze del territorio e alle opportunità emergenti dal mercato del lavoro e dallo sviluppo dell'economia locale.

È importante osservare, per un giudizio più completo sulla proposta, che si tratta fondamentalmente di una articolazione interna al sistema scolastico secondario non dequalificante sul piano culturale perchè i programmi devono essere equivalenti e con una diversità che riguarda le modalità di attuazione e non la qualità dei livelli di formazione.

La questione che si è inteso affrontare si ricollega al problema del prolungamento a dieci anni della durata del periodo di istruzione obbligatoria.

Nel corso del quinquennio previsto tra l'approvazione della legge di riforma e l'approvazione dell'apposito provvedimento legislativo che dovrà rendere operante l'estensione dell'obbligo scolastico si dovrebbe realizzare, in collaborazione tra ordinamento statale e ordinamento regionale, la generalizzazione della frequenza della scuola secondaria almeno per i primi due anni.

L'istituzione sperimentale del « piano di studi a ciclo breve », una efficace politica del diritto allo studio e una migliore qualificazione e intensificazione, su tutto il ter-

ritorio, delle iniziative regionali di formazione professionale dovrebbe consentire un sistema formativo generalizzato tale da realizzare anche per il primo livello di qualifica, un fondamentale obiettivo di promozione culturale e di qualificazione professionale.

A questo insieme di problemi è stata impropriamente collegata la questione dell'anticipazione dell'obbligo scolastico a cinque anni di età.

Pur confermando il testo della Camera, la 7^a Commissione del Senato ha manifestato fondate ragioni di perplessità circa la validità di una sperimentazione di ordinamento di cui non sembra correttamente impostata l'ipotesi che si intende verificare.

Infatti non di anticipazione dell'età iniziale dell'obbligo scolastico dovrebbe trattarsi ma, più correttamente, del rapporto che occorre stabilire tra scuola materna e scuola elementare e tra l'intera fascia della scuola dell'istruzione obbligatoria — elementare e media — e la scuola secondaria superiore in relazione con la programmata prosecuzione dell'obbligo scolastico e la conseguente caratterizzazione, in quanto compresi nel periodo dell'obbligo scolastico, dei primi due anni della nuova scuola secondaria superiore.

Si tratta dunque di un problema complesso riconducibile al concetto di « formazione di base » che esprime un carattere fondamentale della scuola dell'istruzione obbligatoria e che può applicarsi alla scuola materna per la sua specifica finalità educativa in ordine al bambino nell'età della seconda infanzia.

Se considerato in tale prospettiva, il problema che si vuole affrontare con la cosiddetta « anticipazione » può essere ricondotto ad una più corretta impostazione aperta su soluzioni meno semplicistiche.

Le esigenze educative del bambino di cinque anni non possono infatti essere strumentalmente sacrificate ad esigenze organizzative e funzionali di carattere strutturale, come quella di concludere la scuola secondaria superiore a diciotto anni di età.

Qualora si voglia assicurare la conclusione degli studi secondari a diciotto anni, la soluzione deve essere ricercata su tutto l'ar-

co del sistema scolastico e, per quanto riguarda in modo specifico la fascia « dell'educazione di base », si dovrebbe in ogni caso rispettare il carattere proprio della scuola materna e la sua fondamentale funzione in relazione alla maturazione del bambino in età da cinque a sei anni. Una diversa scansione dei cicli in cui sono articolate la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore potrebbe così consentire la conclusione della scuola secondaria superiore a diciotto anni senza sacrificare le esigenze del bambino di cinque anni.

Sono problemi che il progetto di riforma non risolve e che sarebbe d'altra parte pericoloso affrontare senza il supporto di motivazioni pedagogicamente fondate.

Anche per questo particolare aspetto la riforma della secondaria superiore costituisce un problema aperto a cui potranno essere offerti contributi risolutivi con l'osservazione attenta dei fenomeni, con la lettura dei risultati di una seria sperimentazione e soprattutto avendo presente che strutture e ordinamenti devono essere funzionali alla formazione del giovane e non viceversa.

3. — *Questioni dibattute*

Per una più completa valutazione dei contenuti progettuali e normativi della legge di riforma, rinviando al punto successivo l'esame delle condizioni di attuabilità e delle norme procedurali, può essere utile un rapido esame di talune questioni attorno alle quali si è polarizzato l'interesse culturale e politico nonchè l'attenta considerazione della 7^a Commissione del Senato.

A) In primo luogo ci si vuol riferire alla questione dell'insegnamento della religione di cui trattano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3.

Sono note le posizioni emerse in proposito dal dibattito svoltosi alla Camera dei deputati:

una posizione negativa che, considerando l'insegnamento della religione non attinente la finalità della scuola pubblica statale in quanto « problema personale » a cui provvede la famiglia o il singolo individuo, sostiene che nessun riferimento istituziona-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le nè curricolare nè facoltativo si giustifica nell'ordinamento della scuola secondaria superiore;

una posizione parzialmente positiva nel senso che ammette tale insegnamento come insegnamento elettivo, da farsi pertanto su richiesta dei giovani, con carattere extra curricolare e con modalità di ordinamento differenziate secondo le proposte dei vari gruppi;

una posizione, infine, in cui convergono con diversità di motivazioni coloro che fanno riferimento agli obblighi derivanti dal Concordato e coloro che si propongono di « legittimare » l'insegnamento della religione secondo il suo « proprio », in relazione alle finalità della scuola, riconoscendo tutti che esso deve essere praticato con modalità da definirsi nel rispetto di quanto è stabilito dagli articoli 7 e 8 della Costituzione repubblicana.

Il testo elaborato dalla Camera e confermato dal voto di maggioranza della 7^a Commissione introduce, con il primo comma dell'articolo 3 citato, una significativa enunciazione che costituisce un elemento di acquisizione positiva nel dibattito intorno alla questione dell'insegnamento della religione: « L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore ».

Riconducendo pertanto questo insegnamento alle stesse finalità generali della scuola secondaria — evidentemente quelle enunciate dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*), della legge di riforma — non solo lo si caratterizza in senso scolastico per le finalità che con esso si vogliono raggiungere, ma implicitamente se ne legittima la presenza nella scuola pubblica per il suo valore specifico, come « mediazione culturale » del fenomeno e del fatto religioso.

Si ha così una « fondazione autonoma » dell'insegnamento della religione, secondo il « proprio » della scuola, e se ne caratterizza, in rapporto al fine, le modalità, i contenuti, le metodologie, i docenti e gli ordinamenti in coerenza con quanto la Costituzione repubblicana stabilisce in ordine ai rapporti tra lo Stato e le chiese o confessioni religiose.

B) La seconda questione su cui torna utile soffermarsi è quella della « pratica di lavoro » a cui si riferisce in modo più esplicito il sesto comma del citato articolo 3.

Dal contesto generale della legge di riforma, interpretando tale comma in rapporto a quanto si afferma, più in generale, a proposito delle finalità della nuova scuola, ai possibili « rientri », ai corsi per lavoratori, alla sperimentazione del cosiddetto « piano di studi a ciclo breve », si può dedurre che il « lavoro » nella nuova scuola è oggetto di una considerazione più ampia, certamente da definirsi sotto il profilo degli ordinamenti e delle modalità ma che supera i limiti del « tirocinio professionale » per assumere il valore formativo di « esperienza di lavoro ». Molto dipenderà indubbiamente dalle indicazioni di contenuto e di metodo che saranno proposte dai programmi didattici oltre che dalle circostanze ambientali e dalla sensibilità pedagogica dei docenti.

Sarebbe un grave errore trascurare questo fondamentale aspetto della formazione del giovane consolidando e aggravando la frattura attuale tra esperienza scolastica ed esperienza di lavoro.

In continuità con la scuola di base, elementare e media, la nuova secondaria superiore deve promuovere nei giovani una consapevolezza fondata sulla diretta esperienza del rapporto esistente tra riflessione teorica e pratica applicazione; tra produzione nei vari campi e ricerca scientifica; tra organizzazione del lavoro, progresso tecnologico, attività economiche e valori umani, etici, sociali e politici.

Il tema del lavoro deve suscitare interesse di ricerca educativa per costituire un carattere della nuova scuola, senza creare, ovviamente, schematismi ideologici o improduttive contrapposizioni.

C) L'articolo 6 tratta com'è noto delle « Discipline e attività elettive » una innovazione che caratterizza il progetto di riforma e con la quale si vuole valorizzare o promuovere la partecipazione dei giovani, secondo la loro libera scelta, in ordine a programmi finalizzati alle esigenze « di arricchimento dei loro interessi culturali e

artistici, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità ».

Le modalità di programmazione e l'obbligatorietà di frequenza di quelle « discipline e attività » che siano state incluse nel programma di attività educative della scuola (avendo cura di assicurare sempre più di una attività o insegnamento al fine di salvaguardare la libertà di opzione) costituiscono elementi normativi che, opportunamente, la legge di riforma ha definito onde evitare pericoli di strumentalizzazione, di degradazione o di dispersione.

Il valore educativo di questa non facile innovazione deve essere considerato nella prospettiva di una comunità giovanile che trova nella istituzione scolastica un centro di iniziative e di servizi — dallo sport alle libere attività artistiche e culturali — in cui esercitare un ruolo attivo di partecipazione e di creatività.

Essa presuppone, oltre che un insieme di condizioni oggettive non riscontrabili nella realtà di molte delle nostre istituzioni, la presenza animatrice di docenti che sappiano porsi in un rapporto nuovo con i giovani quasi assumendo un ruolo morale di *leaders* che presuppone prestigio, competenza, disponibilità.

Ci si deve augurare che ciò possa attuarsi su larga scala per dare alla nostra scuola un autentico valore formativo.

D) Particolare importanza riveste l'articolo 7 che riguarda l'istruzione artistica. È noto come il campo presenti allo stato attuale condizioni di inadeguatezza strutturale e normativa oltre ad una crisi di funzionalità educativo-didattica.

Nel corso dell'ultimo decennio, insieme ad una rilevante espansione del numero delle istituzioni e degli alunni, si è verificata una evoluzione della domanda formativa come conseguenza dei mutamenti culturali e sociali, dalla formazione dell'artista nel senso più tradizionale alle nuove professionalità collegate alla diffusione dei *mass-media*, alla « terziarizzazione » della società

postindustriale, al consumismo culturale eccetera.

La crisi ha investito in un modo particolare le Accademie di belle arti e i corsi superiori dei Conservatori di musica, cioè la fascia superiore della formazione artistica manifestandosi come perdita di identità, difetto di funzionalità, incertezza istituzionale, conflittualità interna.

La norma espressa nell'articolo 7, rielaborata e in parte integrata dalla Commissione istruzione del Senato, stabilisce alcuni criteri e obiettivi importanti per l'avvio della riforma sempre rinviata. In primo luogo si assicura la ristrutturazione in istituti dell'area artistica (musicale e delle arti visive e ambientali).

Considerata la peculiarità dell'istruzione artistica e conseguentemente delle istituzioni attraverso le quali essa deve attuarsi, la norma di attuazione presenta elementi di flessibilità che devono garantire la caratterizzazione delle istituzioni secondo la loro tradizione e le esigenze funzionali e ambientali. Anche per queste potrà avere applicazione la norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 5.

Per il campo musicale è previsto che, con apposita legge, si procederà al riordinamento dei Conservatori di musica come istituti di istruzione musicale della fascia superiore di cui dovrà essere confermata l'attuale collocazione istituzionale del tutto atipica — caratterizzata dallo sviluppo verticale degli studi su tutta la loro esposizione — ma al tempo stesso, oltre al necessario riordinamento didattico, dovrà essere definito il rapporto con la nuova scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale per le modalità di accesso ai corsi superiori del conservatorio degli studenti che abbiano compiuto gli studi nella nuova scuola secondaria.

Parimenti la legge a cui si fa riferimento all'articolo 7 dovrebbe provvedere a dare un ordinamento alle scuole elementari e medie ad orientamento musicale e ai corsi che, nell'ambito del Conservatorio, dovranno essere previsti per la formazione degli insegnanti di educazione musicale.

La materia, molto vasta e controversa, non poteva trovare adeguata trattazione nel disegno di legge di riforma della secondaria senza creare equivoci soprattutto per quanto concerne la natura di istituti superiori riconosciuta ai Conservatori di musica. Il riferimento ad apposita legge già voluto dalla Camera e ulteriormente precisato nel testo dell'articolo 7 rielaborato dalla Commissione istruzione del Senato ha il valore di un impegno politico senza precludere o preconstituire soluzioni dell'uno o dell'altro tipo.

Considerando tuttavia il problema della istruzione artistica nel suo complesso — fatto salvo quanto deve essere richiamato circa la natura istituzionale delle Accademie e dei Conservatori — si può così riassumere la prospettiva di riforma in cui si colloca quanto è previsto dal disegno di legge al nostro esame:

— la formazione artistica, secondo i due indirizzi noti, si realizza in continuità culturale e didattica nella fascia della scuola di base, della scuola secondaria e nella fascia superiore (Conservatori e Accademie) secondo ordinamenti atipici che devono tuttavia garantire una formazione artistica completa anche se a livelli diversi;

— il Conservatorio di musica — come la Accademia d'arte anche se con problemi diversi — si qualifica come istituto superiore di formazione musicale, volto tutto alla preparazione dei concertisti e degli insegnanti di educazione musicale, con ordinamenti che vengono adeguati anche in relazione alla esigenza di una sua integrazione con le scuole secondarie superiori ad indirizzo musicale, senza tuttavia escludere che la apposita legge preveda il mantenimento delle sue peculiari caratteristiche di formazione musicale completa;

— le scuole medie ad orientamento musicale — ed eventualmente le scuole elementari — devono essere definite nella loro funzione istituzionale nel rapporto con le istituzioni musicali della fascia secondaria e con i Conservatori, garantendone la stabilità e la qualificazione.

Per la realizzazione di un reale progresso nella formazione musicale e nella educazione musicale è fondamentale risolvere il problema della preparazione e del reclutamento degli insegnanti. Esiste infatti un problema di qualificazione degli insegnanti di educazione musicale per tutta la scuola dell'obbligo e taluni Conservatori hanno difficoltà a garantirsi docenti all'altezza del compito per i molti problemi di stato giuridico non risolti.

E) Gli articoli 9, 27 e 28 del testo proposto (già articoli 10 e 11 del testo trasmesso), che si integrano con il terzo comma dell'articolo 25, sono stati oggetto di attenta revisione da parte della 7^a Commissione che ha inteso salvaguardare e sviluppare, con una normativa adeguata, i caratteri istituzionali propri della scuola delle Regioni a statuto speciale in quanto costituzionalmente riconosciuti nonchè quelli delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

Per queste ultime la Commissione ha ritenuto di stabilire principi e criteri particolari che il Governo dovrà rispettare nell'uso della delega di cui all'articolo 25 del disegno di legge.

F) La 7^a Commissione si è soffermata sugli articoli 12 e 13 (14 e 15 nel testo della Camera) concernenti norme in materia di « esami di diploma di scuola secondaria superiore » e di « commissione per l'esame di diploma — prove di esame — accessi all'Università ».

Le modificazioni apportate al testo dell'articolo 14 come era pervenuto dalla Camera (ora articolo 12 del testo proposto dalla Commissione) sono di carattere esplicativo nel senso di una valorizzazione, anche ai fini occupazionali, di tutta l'attività svolta dal giovane nel corso della scuola secondaria per cui se ne prevede menzione in apposito certificato che accompagna il diploma di maturità.

L'articolo 13, nell'indicare i criteri a cui dovrà attenersi il legislatore delegato per dare una norma in ordine alle commissioni, alle prove d'esame e agli accessi all'università, si rifà alla impostazione tradizionale

(le prove d'esame debbono riguardare tutte le discipline dell'ultimo anno) esprimendo con ciò un giudizio negativo sull'esperienza compiuta nell'ultimo decennio. Indubbiamente quella esperienza non ha corrisposto alle attese ed è negativo che si sia protratta per tanto tempo.

Tuttavia il problema degli esami in genere, come verifica dei risultati del lavoro scolastico e come « esame di Stato » in quanto presupposto del valore legale dei titoli di studio, esige un ulteriore approfondimento. La scuola italiana, in materia, presenta una totale insufficienza a tutti i livelli. Indubbiamente la manifesta incapacità di compiere una seria, oggettiva verifica dei risultati scolastici è una conseguenza del difetto di professionalità che caratterizza in modo negativo la formazione dell'insegnante italiano e costituisce pertanto uno degli elementi indicativi per una prospettiva di riforma che risulta sempre più urgente.

Le esperienze avviate nella scuola di base e quelle che si attueranno contestualmente alla riforma della scuola secondaria superiore obbligheranno politici e operatori professionali a porsi seriamente il problema.

G) Rimandando all'ultima parte della relazione l'esame degli articoli più propriamente riguardanti l'attuazione della riforma ritengo ora di dover proporre alla considerazione dell'Assemblea l'articolo 30, introdotto dalla 7ª Commissione, con cui si provvede ad istituire il « Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria ».

Il nuovo organo vuole rispondere alla esigenza di fornire al Ministero della pubblica istruzione, alle Regioni e agli organi delle varie amministrazioni un « quadro di riferimento » sempre aggiornato sulla « dinamica delle professioni, le tendenze occupazionali, e ad ogni altro dato idoneo » al fine di adeguare gli « obiettivi formativi alla rapida evoluzione scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro ».

A prescindere da queste finalità generali il nuovo Comitato, la cui istituzione ha trovato il consenso della 7ª Commissione, do-

vrà consentire l'istituzionalizzazione di una sede di incontro, a livello tecnico, fra le rappresentanze delle Regioni e i Ministeri interessati alla formazione professionale, sotto la presidenza del Ministro della pubblica istruzione o di un suo delegato.

L'esperienza dirà se questo nuovo organismo dovrà ritenersi necessario e utile in via permanente o se esso non possa essere assorbito nella funzione tecnico-consulativa già svolta da altri organismi analoghi il cui ordinamento potrebbe essere ristrutturato.

Inoltre esso propone, implicitamente, un problema che il disegno di legge di riforma affronta marginalmente più per prendere atto di una situazione di necessità — soprattutto in relazione all'attuazione della riforma — che per darne una motivata soluzione. Si tratta dell'esatta individuazione delle competenze istituzionali tra Amministrazione statale e Regioni in materia di programmazione scolastica.

Il tema della riforma va a congiungersi per logica conseguenza con temi importanti di riforma istituzionale e amministrativa che riguardano la scuola nel suo rapporto con le varie articolazioni dello Stato.

In riferimento specifico al Comitato previsto all'articolo 30 va considerata anche la relazione di esso con il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e con il Consiglio universitario nazionale.

Per le procedure di attuazione della riforma il Comitato consentirà il coinvolgimento di settori della Pubblica amministrazione, di forze sociali e di competenze tecniche che potranno facilitare il superamento delle prevedibili difficoltà connesse con i complessi rapporti che la riforma mette in essere.

4. — Condizioni di praticabilità

Una valutazione conclusiva, pertinente in modo specifico alla responsabilità politica della riforma, concerne le sue condizioni di praticabilità sia sotto il profilo della gestione politico-amministrativa sia sotto il profilo economico-finanziario.

Quanto si è osservato precedentemente consente di affermare che il disegno di legge propone, con sufficiente chiarezza, un

« progetto di massima » di cui resta tuttavia da elaborare il progetto esecutivo, avendo presenti le risorse disponibili, e un insieme di « principi e di criteri » secondo i quali dovranno essere redatte, entro tempi determinati, le norme legislative e le disposizioni amministrative che devono guidare la gestione del processo di attuazione della riforma oltre che determinare gli ordinamenti didattici e amministrativi della nuova scuola.

Fra le risorse disponibili devono innanzitutto collocarsi i docenti delle attuali scuole secondarie superiori in quanto siano resi responsabilmente partecipi dell'attuazione della riforma e professionalmente preparati ai nuovi compiti.

In secondo luogo tra le risorse devono essere individuate le strutture edilizie e l'attrezzatura didattica delle attuali scuole in quanto convertibili per la funzione che ad esse deve essere attribuita nel quadro della riforma.

Le risorse economico-finanziarie sono quelle che si renderanno necessarie per fronteggiare la spesa aggiuntiva derivante, primariamente, dall'aggiornamento del personale e dalla ristrutturazione delle istituzioni attuali e dei relativi servizi, continuando, ovviamente, la spesa corrente attuale di cui dovrà essere riqualficata la finalizzazione secondo gli ordinamenti attuativi della riforma.

Il disegno di legge sostanzialmente configura il processo riformatore in tre fasi:

quella legislativa, che si esaurisce con l'approvazione della legge di riforma e, successivamente, con l'attuazione, entro 15 mesi, della delega legislativa per le materie e secondo i criteri e i principi enunciati nella legge di riforma;

quella tecnico-amministrativa, che si concreta nella elaborazione, entro sei mesi dall'emanazione delle norme delegate, dei programmi didattici per tutti gli indirizzi in cui si articola la nuova scuola;

quella professionale e sociale, che comporta il coinvolgimento degli organi collegiali di gestione della scuola, degli enti locali e delle Regioni per l'elaborazione, l'ap-

provazione e l'esecuzione del programma nazionale e delle sue articolazioni regionali con la ristrutturazione delle scuole esistenti, gli accorpamenti e, successivamente, le nuove istituzioni.

Nella successione di queste tre fasi deve realizzarsi quel carattere processuale della riforma che costituisce una condizione fondamentale di fattibilità in quanto significa la continua adeguazione, anche normativa, del progetto di riforma sulla base delle indicazioni dell'esperienza.

La processualità infatti — come evoluzione graduale dell'esistente secondo un progetto sufficientemente aperto e flessibile oltre che verificabile secondo l'esperienza — dovrà essere salvaguardata anche dalla legislazione delegata e dalla normativa di carattere amministrativo se si vogliono assicurare spazi possibili di partecipazione, condizioni di crescita culturale e di piena responsabilizzazione, utilizzazione piena di tutte le risorse morali e intellettuali.

Il disegno di legge prevede all'articolo 24 un'ampia delega legislativa i cui contenuti sono individuati nello stesso articolo e in altri che ad esso fanno riferimento.

La procedura di esercizio della delega costituisce, per i modi di intervento del Parlamento, un elemento di perplessità che la maggioranza della Commissione ha ritenuto tuttavia di superare confermando il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si prevede infatti un doppio esame da parte di una Commissione parlamentare speciale formata da venti deputati e venti senatori.

Il primo parere viene espresso dalla Commissione speciale che si pronuncia — « in base ai principi e ai criteri della delega » — sugli schemi di decreto delegato ad essa trasmessi dal Ministro della pubblica istruzione con il concerto dei Ministri interessati e avendo sentito il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, « nel rispetto del parere » della Commissione speciale, predispone successivamente le norme

delegate da « sottoporre, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, al parere definitivo della suddetta Commissione ».

L'intervento della Commissione parlamentare speciale sembra ridurre o condizionare l'autonomia del legislatore delegato al di là di quanto prevede la Costituzione, anche se l'importanza e la vastità della materia e la rilevanza politica di essa possono motivare un intervento più diretto del Parlamento nel corso della procedura legislativa al fine di garantire la rispondenza della normativa delegata con le finalità della riforma.

La costituzione stessa di una Commissione speciale suscita fondate perplessità per la sua anomalia rispetto alla linea tradizionale seguita, in particolare dal Senato, in materia e per l'opportunità che potrebbe esservi di riferire la funzione di controllo nel corso dell'esercizio della funzione legislativa alle Commissioni parlamentari permanenti, competenti per materia, dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione speciale, infatti, operando in certo modo al di fuori dell'ordinamento parlamentare, può costituire, per il Governo che è soggetto del potere delegato, un interlocutore politico meno qualificato delle Commissioni permanenti delle due Camere e avulso dal rapporto che lega l'Esecutivo alla maggioranza di cui è espressione.

La Commissione si è soffermata doverosamente su queste e su altre considerazioni concludendo tuttavia che ragioni di opportunità politica consigliavano di mantenere immutata l'impostazione data dall'altro ramo del Parlamento salvo integrare o modificare alcuni aspetti procedurali al fine di rendere più chiara la normativa.

Tuttavia l'aspetto più importante non può essere costituito dalla procedura formale ma dai contenuti della delega e dallo spazio di partecipazione tecnica e sociale che nell'esercizio della delega sarà assicurato.

La lettura dei contenuti dell'articolo 25 mette in evidenza come l'esercizio della delega costituisca la fase più difficile e complessa per l'attuazione della riforma.

Infatti l'individuazione delle discipline di insegnamento, l'orario complessivo delle le-

zioni e la sua ripartizione secondo l'ordinamento degli studi definito all'articolo 2, la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato ai fini dell'esercizio della professione, la particolare normativa delle Regioni a statuto speciale e della scuola delle minoranze linguistiche riconosciute dalle leggi, costituiscono un insieme di materie che deve dare contenuto alla nuova scuola definendone gli ordinamenti disciplinari e didattici.

Fra le materie delegate oltre a quanto concerne gli ordinamenti troviamo una complessa normativa riguardante la trasformazione dei ruoli nazionali del personale docente in ruoli regionali decentrando le attribuzioni relative ai Sovrintendenti scolastici regionali.

Tale dispositivo si ricollega a quanto già viene stabilito all'articolo 15 a proposito della utilizzazione del personale direttivo e docente, compresa la ridefinizione delle classi di abilitazione per le quali dovranno essere adottati criteri tali da « unificare sotto la stessa classe di abilitazione le discipline affini che appartengono sia all'area comune sia alle aree di indirizzo ».

Assicurata cioè la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, si dovrà regolare la mobilità interna del personale al fine di corrispondere nel modo più razionale alle esigenze didattiche della nuova scuola in relazione alla ristrutturazione degli istituti esistenti e alla programmazione territoriale.

Sempre in ordine alla utilizzazione delle risorse umane disponibili è di rilevante importanza quanto viene disposto con l'articolo 17 a proposito del personale non docente, compreso quello dipendente dagli enti locali per il quale è previsto il passaggio al ruolo statale.

Ma il problema centrale della riforma resta quello di come rendere consapevolmente partecipi delle finalità e degli orientamenti operativi gli operatori scolastici (docenti e non docenti) direttamente interessati al fine di farne soggetti attivi della ri-

forma e, con loro, il mondo dei genitori, degli studenti e degli operatori sociali.

Il problema è innanzitutto culturale.

La riforma è stata oggetto di un lungo dibattito alla base della scuola, tuttavia non si può dire che vi sia stata un'azione programmata intesa a motivare le scelte progettuali secondo una proposta determinata e, soprattutto, resta da vedere quali spazi di iniziativa professionale e di partecipazione collegiale attraverso i vari organi di gestione (collegi dei docenti, consigli di istituto, consigli scolastici distrettuali, consigli scolastici provinciali) saranno garantiti dalle norme di attuazione.

Fra l'altro, allo stato attuale, è doveroso rilevare che la mancata approvazione del disegno di legge concernente varie modifiche e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 istitutivo degli organi collegiali (approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, e in cui l'VIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento, in sede referente, ha proposto che vengano introdotte ulteriori modifiche: vedi atto Camera 981-1164-1237-1889 C), ha lasciato insoluti problemi importanti di funzionalità contribuendo al manifestarsi di un progressivo disimpegno soprattutto per quei momenti di partecipazione che più direttamente si basano su un impegno volontario delle varie componenti.

Molto opportunamente si prevede all'articolo 18 un piano nazionale di aggiornamento da attuarsi sulla base di un decreto ministeriale e tenendo conto delle proposte formulate con la collaborazione delle università operanti in ciascuna regione, degli IRRSAE e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sarà determinante, per la riuscita del piano, assicurare che, al di là dei momenti formali e delle sedi istituzionali sopra indicati, si assicuri una reale partecipazione del personale docente e non docente, come esercizio di iniziativa professionale libera o istituzionale, affinché le proposte di aggiornamento, soprattutto nel corso dei quindici mesi che dovranno intercorrere tra l'entrata in vigore della legge di riforma e l'emanazione dei decreti delegati, siano conside-

rate dai soggetti interessati come « approfondimento degli obiettivi della riforma » e contribuito « alla elaborazione, da parte dei docenti, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio con specifico riferimento ai programmi delle singole discipline » (primo comma dell'articolo 18, ultimo periodo).

Su questa ricerca ed elaborazione progettuale alla base della scuola, oltre che su una sistematica consultazione di esperti professionali e di cultori dei vari campi disciplinari, dovrà innestarsi il lavoro per la elaborazione dei programmi delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi, i cui risultati saranno formalmente recepiti in un decreto ministeriale di approvazione, come previsto all'articolo 26. La sua efficacia operativa presuppone un vasto lavoro di partecipazione alla base della scuola dal quale non può essere esclusa la componente professionale.

Per attuare un'impresa di questa natura sei mesi di tempo, come sono previsti dalla legge, potranno bastare soltanto per il lavoro di coordinamento e di stesura formale per cui è necessario avvalersi ampiamente dell'apporto delle strutture e delle istituzioni con una completa ricognizione delle ricerche, delle esperienze e degli studi già svolti in proposito nel corso dell'ultimo decennio.

Non sarà mai rilevato abbastanza che la elaborazione dei programmi di studio è una funzione di eminente natura culturale e didattica, tale cioè da impegnare nel modo più qualificante la professionalità dei docenti con l'apporto degli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle facoltà universitarie.

I programmi di studio sono un atto politico soltanto per il loro valore normativo in quanto assunti a contenuto di un decreto formale.

L'intervento dell'autorità politica dovrà essere pertanto rispettoso dell'autonomia culturale e didattica dei docenti anche nel senso di lasciare alla loro responsabilità la individuazione dei *curricula* più idonei per il raggiungimento dei livelli di preparazione stabiliti dai programmi.

Soprattutto in una situazione di transizione, quale sarà il primo periodo di attuazione della riforma, programmi prescrittivi, troppo particolareggiati, determinerebbero un atteggiamento negativo negli operatori scolastici paralizzandone la capacità di ricerca e di innovazione.

Il prevedere, come opportunamente si fa nella legge di riforma, una verifica periodica dei programmi di studio risponde a ragioni fondatissime attinenti il continuo progresso delle scienze, lo sviluppo della ricerca educativa e la progressiva maturazione dei valori e dei fini della riforma nella pratica professionale.

Il principale strumento operativo della riforma sotto il profilo organizzativo e amministrativo è costituito dal piano nazionale previsto all'articolo 21 e per il quale si danno criteri di contenuto e norme procedurali nello stesso articolo.

Rimandando alla lettura dell'articolo per una più analitica valutazione, sembra importante rilevare la necessità di una convergenza tra iniziativa centrale e iniziativa di base da collocarsi, questa, a livello della singola istituzione scolastica.

La revisione delle localizzazioni e le eventuali nuove istituzioni presuppongono una fase preliminare che riguarda le singole istituzioni scolastiche esistenti e che consiste nella valutazione delle possibilità di ristrutturazione di cui sono suscettibili secondo gli ordinamenti della nuova scuola e secondo criteri di programmazione territoriale da definirsi.

L'accertamento di tali possibilità dovrà consentire la valutazione della funzione che può essere svolta, sul territorio, da ciascuna scuola secondo le ipotesi di ristrutturazione ritenute compatibili con le risorse umane, tecniche, organizzative e infrastrutturali di cui il singolo istituto dispone.

La sintesi sul piano provinciale e interprovinciale consentirà una valutazione di congruità delle risorse disponibili con le esigenze territoriali facendo riferimento alla Regione come dimensione di programmazione.

All'articolo 21, pur con qualche incertezza di attribuzioni, si fa riferimento al con-

siglio regionale e a quello provinciale come organi amministrativi e politici preposti alla programmazione territoriale. Si stabilisce pertanto un rapporto tra amministrazione scolastica, ente locale e Regione molto significativo anche per trarne indicazioni circa un nuovo modo di articolare le funzioni in materia di programmazione scolastica.

Resta da considerare l'idoneità dell'ordinamento amministrativo della scuola a portare avanti un impegno di riforma tanto vasto e complesso.

All'articolo 24 tra i contenuti della delega si prevede una ristrutturazione della amministrazione scolastica centrale con la soppressione di talune direzioni generali e l'avvio di un processo che si fonda sul decentramento delle funzioni amministrative, sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, sull'assunzione da parte del Ministero di compiti promozionali, di programmazione, di normativa generale, eccetera, delegando agli organi periferici gran parte dei compiti di amministrazione diretta. La riforma della secondaria superiore comporta di per sé una ristrutturazione dell'amministrazione scolastica centrale ma offre l'occasione per avviare una riforma più ampia dell'organizzazione amministrativa della scuola anche per ragioni ed esigenze che superano quelle della riforma stessa.

Tuttavia l'attuazione della riforma, essendo ovviamente contestuale alla normale gestione amministrativa ed esigendo tempi relativamente lunghi di preparazione e un difficile periodo di transizione dal vecchio al nuovo, comporta organismi e uffici centrali e periferici che siano più direttamente preposti alla riforma.

Ciò può esigere che centralmente e in ogni regione e provincia sia costituito un ufficio preposto alla riforma senza che costituisca una sovrastruttura rispetto ai normali organi amministrativi ma per assicurare un « punto » a cui riferire il coordinamento e il confronto delle esperienze nella fase di elaborazione delle decisioni formali.

Un ruolo importante, senza contraddirne la natura di enti autonomi autogestiti, può

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere svolto dagli IRSSAE coordinati attraverso la conferenza nazionale dei presidenti.

Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario il parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato offre indicazioni e chiarimenti fondamentali ai quali si uniforma la « norma di copertura » (articolo 37) nel testo proposto dalla Commissione.

A prescindere dalle motivazioni costituzionali e tecnico-finanziarie che hanno ispirato la nuova formulazione — con la quale, fra l'altro, si introduce una importante innovazione legislativa in materia di copertura della spesa derivante da impegni pluriennali previsti da una delega legislativa — è doveroso considerare che la riforma sta per essere avviata in un periodo di gravi difficoltà per la nostra economia e in particolare per la finanza pubblica.

La riforma tuttavia deve essere considerata nella sua prospettiva a lungo termine come adeguazione del sistema formativo

scolastico nella fascia secondaria, corrispondente al periodo centrale dell'età giovanile, alle esigenze dei giovani che devono essere protagonisti del tipo di civiltà e di società per gli anni 2000.

La spesa dovrà necessariamente essere contenuta nei limiti consentiti dalle disponibilità del Paese.

Tuttavia, anche considerando che per gran parte si tratta di « spendere meglio » quanto già si spende attualmente, gli inevitabili costi aggiuntivi, oggi non quantificabili, se razionalmente motivati e finalizzati, devono considerarsi come « investimenti prioritari » anche ai fini della ripresa economica.

Concludendo pertanto questa relazione viene spontaneo collocare le decisioni che il Senato dovrà assumere in una prospettiva di attiva speranza che, fondandosi su un impegno fattivo di buona volontà per una migliore formazione culturale e professionale dei giovani, non deve andare delusa.

BUZZI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (*)

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

2 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione di merito, non si oppone al suo ulteriore iter, a condizione che vengano modificate le disposizioni di cui agli articoli 10 (9), terzo comma, 11 (28), primo comma, 19 (17), terzo e sesto comma, 24 (24) e 25 (25), nei termini sotto precisati.

La Commissione osserva preliminarmente, con riferimento all'articolo 3 (3), quarto comma, che risulta opportuno sopprimere il richiamo, ivi presente, agli articoli 7 ed 8 della Costituzione. Detto inciso potrebbe infatti indurre l'interprete a ritenere ampliata la « materia concordataria »; al riguardo, va sottolineata l'esigenza di pervenire, nella materia in esame, ad intese fra Stato, da una parte, e rappresentanti delle diverse confessioni (con particolare riferimento alla Chiesa cattolica), dall'altra, che rivestano un sufficiente grado di flessibilità, tale da non comprometterne l'eventuale adattamento nel tempo (cosa che la rigidità della disciplina dettata in sede di Patti lateranensi ed eventuali modificazioni potrebbe non consentire).

Quanto all'articolo 7 (7), risulta opportuno sopprimere il rinvio a futura legge dello Stato, per quanto attiene la disciplina degli studi musicali.

La Commissione sottolinea quindi l'esigenza di una riformulazione complessiva dell'articolo 10 (9): le questioni affrontate dal primo comma riguardano infatti tutte le minoranze linguistiche che non si identificano con quelle residenti nelle sole regioni a statuto speciale, di cui trattano i successivi commi secondo e terzo.

Al primo comma del suddetto articolo 10 (9), è inoltre opportuno sostituire l'inciso « dalle leggi vigenti » con le parole « dalla legge », al fine di includere anche ulteriori riconoscimenti; suscita inoltre perplessità il riferimento, operato dal secondo comma (27, primo comma), alle norme di attuazione accanto a quello, di più alto rilievo, fatto con riferimenti allo Statuto, stranamente citato non come tale, ma col titolo del decreto del Presidente della Repubblica che ha posto in vigore il nuovo testo unificato.

Quanto al terzo comma dell'articolo 10 (9), si osserva preliminarmente che il sovrintendente scolastico preposto alla scuola di lingua italiana, è competente anche con riferimento alle scuole di lingua tedesca e ladina, a differenza degli intendenti preposti esclusivamente ai due rispettivi settori (vedi articolo 23, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 1973); risulta pertanto necessario armonizzare la disposizione in esame con il citato artico-

(*) Il parere ha per oggetto il testo proposto dalla Commissione in una redazione intermedia, con la relativa numerazione degli articoli; fra parentesi viene riportata, in corsivo, la numerazione assunta, da ciascun articolo citato, nella redazione definitiva.

lo 23, quinto comma, e a ciò la Commissione subordina il proprio assenso per l'ulteriore *iter* del provvedimento.

Condizione del parere favorevole è anche l'introduzione, al primo comma dell'articolo 11 (28), di un esplicito riferimento, oltre che alle norme statutarie citate, anche agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto della regione Valle d'Aosta.

Quanto al terzo comma del suddetto articolo 11 (28), sembra opportuno elevare da quattro a sei mesi il termine previsto, per coordinarlo con quello di cui all'articolo 20 (18).

La Commissione raccomanda inoltre una modifica dell'articolo 12 (10), secondo comma, atta a consentire di derogare al numero minimo di studenti, ivi previsto, in considerazione delle esigenze delle minoranze linguistiche.

Quanto all'articolo 15 (13), primo comma, lettera *a*), risulta opportuno far riferimento anche alla prova scritta aggiuntiva di lingua francese, ai fini di una piena attuazione del bilinguismo.

Con riferimento poi all'articolo 19 (17), la Commissione subordina il proprio parere fa-

vorevole alla modifica dei commi quarto e settimo; è infatti necessario prevedere l'assenso dell'ente locale interessato, al fine dell'esercizio della facoltà di opzione ivi prevista (ciò a salvaguardia del principio del buon andamento di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione).

Si raccomanda infine alla Commissione di merito di tener conto che, secondo l'indirizzo costantemente seguito da questa Commissione, appare più corretto attribuire il parere sugli schemi di norme delegate alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anziché alla Commissione bicamerale, prevista dall'articolo 25 (25): risulta infatti incongrua la previsione di un organo bicamerale, le cui conclusioni sono destinate ad inserirsi nel procedimento di elaborazione delle norme delegate, in rapporto al disposto degli articoli 70 e 77, primo comma, della Costituzione, che individuano ciascuna Camera quale soggetto titolare di autonome competenze, anche con specifico riferimento alla delegazione legislativa.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (*)
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

29 marzo 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La riforma della scuola secondaria superiore costituisce un impegno di grandissimo rilievo che potrà essere portato a termine nel corso di più anni durante i quali, una volta approvato il presente provvedimento, dovranno essere emanati decreti legislativi e ministeriali, redatti piani di localizzazione e svolte attività amministrative estremamente complesse.

La prospettiva pluriennale di attuazione della riforma non consente in questo momento né una valutazione degli andamenti degli oneri né una loro quantificazione, dipendendo questi ultimi dalla maniera con cui concretamente il Governo eserciterà il potere di delega che gli viene attribuito. Non è, dall'altro canto, opportuno ripercorrere l'esempio seguito in precedenti occasioni di leggi di riforma di estremo rilievo: fornire la copertura finanziaria unicamente per il primo anno, quando la spesa è di regola minima, e rinviare la copertura delle spese « a regime » alle disponibilità di bilancio e quindi a crescenti disavanzi.

Un pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, secondo la rigorosa interpretazione della Corte costituzionale e secondo le prescrizioni della legge n. 468, richiede una

copertura pluriennale degli oneri nuovi o maggiori che le leggi di spesa determinano: la soluzione prospettata dal Governo, su precisa sollecitazione di questa Commissione, prevede l'approvazione di un piano finanziario che, predisposto sulla falsariga delle ipotesi normative contenute negli schemi dei decreti delegati da presentare alla prevista Commissione parlamentare, individui la copertura finanziaria degli oneri recati dalla riforma.

Si tratta di una soluzione che non trova precedenti, ma che può costituire un utile precedente nel caso in cui lo sviluppo, addirittura al di là dell'orizzonte costituito dal bilancio pluriennale, degli oneri previsti da un provvedimento legislativo non possa essere adeguatamente quantificato e coperto: subordinare l'attivazione della procedura di spesa all'individuazione della necessaria copertura.

Nel caso di specie, stabilire che i decreti delegati facciano riferimento, per la copertura degli oneri, alla previsione contenuta nel dettagliato piano finanziario pluriennale precedentemente approvato con legge.

Si propone pertanto alla Commissione di merito di voler sostituire il testo dell'attuale articolo 33 (37), con uno del seguente tenore: « Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo, di approvazione del piano pluriennale finanzia-

(*) Il parere ha per oggetto il testo proposto dalla Commissione in una redazione intermedia, con la relativa numerazione degli articoli; fra parentesi viene riportata, in corsivo, la numerazione assunta, da ciascun articolo citato, nella redazione definitiva.

rio, da presentare entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 ».

La predisposizione di un dettagliato piano finanziario pluriennale consente di rinviare a quella sede la copertura delle spese recate dagli articoli 2 (2) (corsi integrativi per studenti), 4 (4) (insegnamento obbligatorio di una seconda lingua straniera), 12 (10) (corsi per studenti lavoratori), 13 (11) (rientri scolastici), 19 (17) (inquadramento statale del personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali, 20 (18) (piano organico per l'aggiornamento), 24 (24) (manovra del personale insegnante e *standard* dei servizi scolastici), 27 (21) (piano delle localizzazioni e nuove istituzioni), 29 (22) (statizzazione di scuole di istruzione gestite da enti locali). Per gli altri articoli del provvedimento recanti oneri è necessario invece individuare direttamente la copertura finanziaria, rinvenendola a carico degli appositi capitoli già iscritti nel bilancio di previsione per il 1983 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Per quanto riguarda i sottototati articoli, si formulano le seguenti osservazioni, concordate con il Ministro della pubblica istruzione e con il rappresentante del Tesoro a seguito dei rilievi mossi sul testo trasmesso dalla Commissione di merito:

articolo 3 (3): per quanto riguarda la collaborazione con le strutture produttive attraverso la pratica di lavoro, è opportuno meglio disciplinare le modalità del suo espletamento in relazione alla legislazione del lavoro;

articolo 6 (6): si suggerisce di evitare che l'utilizzazione di esperti professionali esterni possa comportare la creazione di nuovo precariato;

articolo 8 (8): per quanto riguarda i costi delle convenzioni, occorrerebbe disporre che queste possano essere stabilite con oneri, a carico dei bilanci dei singoli istituti, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie;

articolo 9 (33): la garanzia della copertura finanziaria dell'elevazione della durata della scuola dell'obbligo è garantita dalla necessità dell'approvazione di un apposito provvedimento legislativo;

articolo 16 (14): anche per quanto riguarda l'educazione permanente e ricorrente, occorre che le spese vengano disposte nell'ambito della disponibilità finanziaria all'uopo destinata da parte delle Regioni;

articolo 18 (16): valgono le stesse osservazioni formulate per l'articolo 6;

articolo 20 (18): per l'aggiornamento del personale, che deve precedere la realizzazione del piano nazionale e dei centri permanenti, occorre provvedere con gli appositi stanziamenti di bilancio;

articolo 22 (20): per quanto riguarda i profili dell'autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile degli istituti, la particolare complessità della problematica consiglia di proporre alla Commissione di fare oggetto di delega la predetta questione, inserendola tra quelle previste dall'articolo 24 (24).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*(Finalità)*

La scuola secondaria superiore si propone:

a) di assicurare una formazione culturale e una formazione professionale di base che consentano sia l'inserimento nel mondo del lavoro sia l'accesso agli studi superiori;

b) di consentire, tenendo presenti le esigenze del pieno sviluppo della personalità degli studenti, anche in riferimento alla partecipazione alla vita democratica, l'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.

Art. 2.*(Struttura unitaria)*

La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria previsti dalle leggi vigenti, salvo quanto disposto dall'articolo 30. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e struttura unitaria articolata in indirizzi per aree di professionalità.

Nell'ambito di tale struttura, il primo ed il secondo anno favoriscono l'orientamento e verificano la scelta di indirizzo effettuata dagli studenti all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studi del primo e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I**ORDINAMENTO****Art. 1.***(Finalità)*

Identico.

Art. 2.*(Struttura unitaria)*

(1) La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria previsti dalle leggi vigenti. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

(2) *Identico.*

(3) Nell'ambito di tale struttura, il primo ed il secondo anno favoriscono l'orientamento e consentono agli studenti di verificare la scelta di indirizzo effettuata all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studi del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del secondo anno comprende le discipline fondamentali caratterizzanti le quattro aree di indirizzo di cui all'articolo 5, che costituiscono l'area comune, e non più di due discipline di indirizzo. Alle discipline della area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati non meno dei tre quarti dell'orario scolastico complessivo.

Al termine del primo e del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo comporta la frequenza, con esito positivo, di corsi integrativi. A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative.

I corsi integrativi di cui al precedente comma sono organizzati dai provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o interdrettuale chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante il piano di studi seguito, anche al fine di consentire l'inserimento ai vari livelli dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Nel quarto e nel quinto anno il progressivo sviluppo delle discipline di indirizzo, comprensivo della relativa pratica di laboratorio e, ove possibile, di lavoro anche con carattere di tirocinio, è finalizzato a promuovere sia l'acquisizione di capacità e competenze per l'ingresso nel mondo del lavoro sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario, secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 15.

La promozione da una classe a quella successiva si consegue in un'unica sessione per scrutinio. I candidati esterni possono accedere alle classi successive alla prima mediante esami di idoneità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

primo e del secondo anno comprende le discipline fondamentali caratterizzanti le quattro aree di indirizzo di cui all'articolo 5, che costituiscono l'area comune, e non più di due discipline dell'indirizzo prescelto. Alle discipline dell'area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati non meno dei tre quarti dell'orario scolastico complessivo.

(4) Al termine del primo e del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo comporta la frequenza con esito positivo di corsi integrativi. A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative.

(5) I corsi integrativi di cui al precedente comma sono organizzati dai provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o interdrettuale chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali determinati ai sensi del successivo articolo 24.

(6) *Identico.*

(7) Nel quarto e nel quinto anno il progressivo sviluppo delle discipline di indirizzo, comprensivo della relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, è finalizzato a promuovere sia l'acquisizione di capacità e competenze per l'ingresso nel mondo del lavoro sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario, secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'articolo 13.

(8) *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Articolazione degli studi*)

I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- 1) discipline dell'area comune;
- 2) discipline di indirizzo;
- 3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
- 4) discipline ed attività elettive.

L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore.

L'esercizio del diritto di usufruire dell'insegnamento della religione è regolamentato in forme che garantiscano il rispetto della libertà di coscienza e non diano luogo a discriminazioni.

L'istituzione, i contenuti e le modalità organizzative dell'insegnamento della religione sono definiti d'intesa tra lo Stato e i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, in conformità agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Le norme di applicazione relative alla materia di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con la stessa procedura di cui all'articolo 26 ed in concomitanza con l'emanazione del decreto previsto dal medesimo articolo.

La pratica di lavoro, di cui al settimo comma dell'articolo 2, è definita dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, incluse le convenzioni previste dall'articolo 31, nel quadro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Ordinamento degli studi*)

(1) *Identico.*

(2) *Identico.*

(3) *Identico.*

(4) *Identico.*

(5) *Identico.*

(6) *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei criteri indicati dal consiglio scolastico distrettuale.

Art. 4.

(*Discipline dell'area comune*)

Le discipline dell'area comune assicurano agli studenti un livello di formazione culturale e l'acquisizione di una metodologia scientifica idonei anche a costituire il fondamento unitario dello sviluppo delle discipline di indirizzo.

Le discipline dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di fornire linguaggi e strumenti di analisi e di espressione e di approfondire le conoscenze e le capacità critiche relative alle opere artistiche e letterarie, al pensiero scientifico, filosofico e religioso, alla realtà civile, culturale e sociale nel loro sviluppo storico e nelle loro manifestazioni contemporanee, all'indagine scientifica dell'uomo, della natura e dell'ambiente con le connesse applicazioni tecnologiche ed operative al mondo del lavoro, della produzione, della distribuzione dei beni e dei servizi, ai sistemi di informazione e comunicazione. La consistenza complessiva dell'area comune decresce a partire dal terzo anno.

Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente non implica che ad ognuna delle tematiche indicate corrisponda una distinta disciplina.

I programmi delle discipline dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi.

Negli ultimi tre anni, i programmi delle discipline dell'area comune specificamente funzionali agli obiettivi dei singoli indirizzi possono essere diversamente distribuiti e sviluppati.

Per tutta la durata del quinquennio, nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Area comune*)

(1) *Identico.*

(2) Le discipline dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di fornire linguaggi e strumenti di analisi e di espressione e di approfondire le conoscenze e le capacità critiche relative: alle opere artistiche e letterarie, al pensiero scientifico, filosofico e religioso, alla realtà civile, culturale e sociale nel loro sviluppo storico e nelle loro manifestazioni contemporanee; all'indagine scientifica dell'uomo, della natura e dell'ambiente con le connesse applicazioni tecnologiche ed operative al mondo del lavoro, della produzione, della distribuzione dei beni e dei servizi, e ai sistemi di informazione e comunicazione. La consistenza complessiva dell'area comune decresce a partire dal terzo anno.

(3) *Identico.*

(4) I programmi delle discipline dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi; negli ultimi tre anni, quelli delle discipline dell'area comune specificamente funzionali agli obiettivi dei singoli indirizzi possono essere diversamente distribuiti e sviluppati.

(5) Per tutta la durata del quinquennio, nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera. Tale insegnamento non ha carattere obbligatorio nelle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La definizione delle discipline e la loro articolazione nel corso del ciclo quinquennale è determinata ai sensi dell'articolo 24.

Art. 5.
(Indirizzi)

Ai fini di assicurare una preparazione culturale coerente ai diversi campi di professionalità ed al proseguimento degli studi a livello superiore, le discipline dell'area comune si integrano con le discipline degli indirizzi riconducibili alle seguenti aree:

- a) artistica;
- b) linguistico-letteraria;
- c) delle scienze sociali;
- d) naturalistica, matematica e tecnologica.

Gli indirizzi costitutivi delle aree sopra indicate sono i seguenti:

- a) per l'area artistica:
 - 1) musicale;
 - 2) delle arti visive e ambientali;
- b) per l'area linguistico-letteraria:
 - 1) classico;
 - 2) moderno;
- c) per l'area delle scienze sociali:
 - 1) giuridico-amministrativo;
 - 2) economico-aziendale;
 - 3) turistico;
 - 4) delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali;
- d) per l'area naturalistica, matematica e tecnologica:
 - 1) agrario ed agro-industriale;
 - 2) biologico-sanitario;
 - 3) fisico-chimico;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(6) La definizione delle discipline e la loro articolazione nel corso del ciclo quinquennale sono determinate ai sensi dell'articolo 24.

Art. 5.
(Indirizzi)

(1) *Identico*:

- a) *identica*;
- b) linguistico-storico-letteraria;
- c) delle scienze umane e sociali;
- d) *identica*.

(2) *Identico*:

- a) *identica*:
 - 1) *identico*;
 - 2) *identico*;
- b) per l'area linguistico-storico-letteraria:
 - 1) *identico*;
 - 2) *identico*;
- c) per l'area delle scienze umane e sociali:
 - 1) *identico*;
 - 2) *identico*;
 - Soppresso.**
 - 3) *identico*;
- d) *identica*:
 - 1) *identico*;
 - 2) *identico*;
 - 3) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- 4) matematico-informatico;
- 5) fisico-meccanico;
- 6) fisico-elettronico;
- 7) fisico-elettrotecnico;
- 8) delle scienze del territorio e delle costruzioni;
- 9) dei trasporti.

I piani di studio di ciascun indirizzo sono determinati ai sensi dell'articolo 24 e sono finalizzati a promuovere l'acquisizione di capacità e competenze scientifiche e tecnico-pratiche nell'area di professionalità prescelta.

I programmi delle discipline di indirizzo del quarto e del quinto anno, e la relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, possono essere sviluppati in modo differenziato con riferimento a particolari caratteristiche produttive presenti nel territorio.

Con riferimento alle esigenze formative di particolari settori professionali possono essere previsti, nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24, piani di studio con specifiche discipline di indirizzo e relativa pratica di lavoro anche con carattere di tirocinio.

Art. 6.

(Discipline e attività elettive)

Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, di arricchimento dei loro interessi culturali, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione per campi professionali specifici, gli organi collegiali dell'istituto nonchè gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, possono proporre discipline e attività a carattere elettivo. Per gli istituti siti nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 10 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- 4) **matematico naturalistico;**
- 5) *identico;*
- 6) *identico;*
- 7) *identico;*
- 8) *identico;*
- 9) *identico;*

10) dei trasporti e delle comunicazioni.

(3) *Identico.*

(4) *Identico.*

(5) Con riferimento alle esigenze formative di particolari settori professionali possono essere previsti, nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24, piani di studio con specifiche discipline di indirizzo e relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

Art. 6.

(Discipline e attività elettive)

(1) Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, di arricchimento dei loro interessi culturali e artistici, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità, gli organi collegiali dell'istituto nonchè gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, possono proporre discipline e attività a carattere elettivo. Per gli istituti siti nelle zone di cui agli articoli 9 e 28 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che decide il loro inserimento nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e assicura agli insegnamenti e alle attività elettivi la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento nonchè dell'orario complessivo di cattedra.

Le eventuali prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato secondo la normativa vigente in materia di lavoro straordinario del personale docente con onere a carico dei bilanci dei singoli istituti.

L'orario degli insegnamenti e delle attività elettivi non può superare il dieci per cento dell'orario complessivo determinato in base all'articolazione degli studi di cui all'articolo 3. Per la loro attuazione può essere prevista, con deliberazione del consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, l'utilizzazione di esperti professionali esterni, il cui impiego è da configurarsi come prestazione di attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, con esclusione di qualsiasi valutazione ai fini dell'attività docente.

In sede di valutazione del profitto il consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti ed alle attività elettivi.

Art. 7.

(Istruzione artistica)

In considerazione dei problemi specifici dell'istruzione artistica, è consentita la deroga al terzo comma dell'articolo 2 per quanto riguarda l'insegnamento delle disci-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(2) Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che decide il loro inserimento nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e assicura agli insegnamenti e alle attività elettivi la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra questi e le rispettive discipline di insegnamento nonchè dell'orario complessivo di cattedra.

(3) Gli studenti sono tenuti a scegliere tra le discipline e le attività elettive programmate, con obbligo di frequenza.

(4) Le eventuali prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato secondo la normativa vigente in materia di retribuzione delle ore eccedenti quelle settimanali di insegnamento del personale docente con onere a carico dei bilanci dei singoli istituti.

(5) L'orario degli insegnamenti e delle attività elettivi non può superare il dieci per cento dell'orario complessivo determinato in base all'ordinamento degli studi di cui all'articolo 3. Per la loro attuazione può essere prevista, con deliberazione del consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, l'utilizzazione di esperti professionali esterni, il cui impiego è da configurarsi esclusivamente come prestazione di attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.

(6) *Identico.*

Art. 7.

(Istruzione artistica)

(1) In considerazione dei problemi specifici dell'istruzione artistica, è consentita la deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2 per quanto riguarda l'insegna-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pline di indirizzo e l'esercizio delle attività relative. Contestualmente alla emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 24, relative ai curricula di ciascun indirizzo, compreso quello musicale, sono disciplinati con apposita legge gli studi musicali nella fascia dell'obbligo e in quella successiva alla scuola secondaria, anche in rapporto ad una nuova disciplina dei conservatori.

Art. 8.

(Educazione fisica e pratica sportiva)

L'educazione fisica e sportiva, da attuarsi in collaborazione, rispettivamente, con i servizi di medicina scolastica e sportiva, è obbligatoria ed è compresa nell'area comune.

Il consiglio di istituto, nel rispetto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle attività curriculari, delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici per attività sportive, garantendo anche il diritto degli studenti di associarsi liberamente a tal fine.

Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, possono essere stipulate, su proposta dei consigli di istituto o di distretto, convenzioni tra i provveditorati agli studi e gli enti locali, il CONI ed altri enti o istituzioni per l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mento delle discipline di indirizzo e l'esercizio delle attività relative, e al secondo comma del successivo articolo 21 per quanto riguarda la compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti ad aree diverse e per quanto riguarda il numero minimo di studenti.

(2) Contestualmente alla determinazione dei piani di studio dell'indirizzo musicale della scuola secondaria superiore di cui all'articolo 24 saranno disciplinati con appositi provvedimenti gli studi musicali successivi alla scuola secondaria, provvedendo a tal fine ad un nuovo ordinamento del Conservatorio di musica quale istituzione della fascia dell'istruzione superiore; si provvederà altresì a disciplinare gli studi musicali per la fascia dell'obbligo.

Art. 8.

(Educazione fisica e pratica sportiva)

(1) *Identico.*

(2) *Identico.*

(3) Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, possono essere stipulate, a carico dei bilanci dei singoli istituti e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, su proposta dei consigli di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, convenzioni tra i provveditorati agli studi e gli enti locali, il CONI ed altri enti o istituzioni per l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Obbligo scolastico e sperimentazione)

A partire dal compimento del quinto anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, l'obbligo scolastico sarà elevato a complessivi dieci anni.

Le modalità di attuazione sono definite con apposita legge, tenuto conto delle sperimentazioni specificamente finalizzate e realizzate con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Al fine di offrire alla successiva valutazione del Parlamento concreti elementi di giudizio circa l'eventuale anticipo dell'obbligo scolastico al quinto anno di età, nell'ambito della sperimentazione di cui al comma precedente è riservato adeguato spazio ad esperienze da condurre nella scuola materna e nella scuola elementare.

Art. 10.

(Diritti delle minoranze linguistiche)

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi vigenti, i programmi o i piani di studio debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Collocato, in una formulazione modificata, come articolo 33 del presente testo

Collocato, in una formulazione modificata, come articolo 34, comma primo, del presente testo

Collocato, in una formulazione modificata, come articolo 34, comma secondo, del presente testo

Art. 9.

(Diritti delle minoranze linguistiche)

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi dello Stato, i programmi e i piani di studio delle scuole delle predette minoranze debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Collocato, in una formulazione modificata, nell'articolo 27, comma primo, del presente testo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per la provincia autonoma di Bolzano le competenze dei sovrintendenti regionali sono attribuite, per la scuola di lingua italiana, al sovrintendente scolastico, per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine, al rispettivo intendente scolastico.

Art. 11.

*(Norme speciali
per la regione Valle d'Aosta)*

Restano ferme le competenze spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi degli articoli 2, lettera r), 3, lettera g), e 4 dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e relative norme di attuazione recate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, e dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

La regione provvede all'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, compreso nei ruoli regionali.

A tal fine l'assessore alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, provvede con proprio decreto ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall'articolo 24, apposito piano triennale con cui si dispone anche la distribuzione delle dotazioni e delle attrezzature esistenti per i fini e con le modalità previste dall'articolo 21.

L'assessore alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, disciplina l'utilizzazione degli esperti assunti con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 18, con particolare riferimento agli esperti provenienti dall'area francofona.

I decreti delegati di cui agli articoli 24 e 30 sono emanati d'intesa con la regione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Collocato, in una formulazione modificata, nell'articolo 27, comma secondo, del presente testo

Soppresso.

(Cfr. l'articolo 28, comma primo, del presente testo)

Collocato, in una formulazione modificata, come secondo comma dell'articolo 16 del presente testo

Soppresso.

(Cfr. l'articolo 28, comma primo, del presente testo)

Soppresso.

(Cfr. l'articolo 28, comma primo, del presente testo)

Collocato, in una formulazione modificata, nell'articolo 28, comma secondo, del presente testo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Lavoratori studenti)

Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza della scuola secondaria superiore sono istituiti appositi corsi pomeridiani e serali.

Ogni classe di corso deve avere almeno quindici e non più di venticinque studenti lavoratori.

Quando il numero dei richiedenti è inferiore al minimo, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando, per quanto possibile, le domande presentate a più scuole dello stesso distretto o di distretti confinanti, tenendo conto delle possibilità di trasporto.

I corsi devono avere identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari ed orari che assicurino il completo svolgimento dei programmi.

Il collegio dei docenti di ogni corso può esonerare, in tutto o in parte, dalle attività pratiche gli allievi la cui esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con quelle previste dal piano di studi.

L'istituzione dei corsi riservati ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 13.

(Rientri scolastici)

Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano ottenuto, con la frequenza di corsi professionali o sul lavoro, una qualifica professionale possono accedere, previo superamento di prove integrative, alle diverse classi della scuola secondaria superiore.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

(Lavoratori studenti)

(1) *Identico.*

(2) Ogni classe di corso deve avere almeno tredici e non più di venticinque studenti lavoratori. Si prescinde da tale limite per le scuole situate nelle zone di cui agli articoli 9 e 28.

(3) *Identico.*

(4) *Identico.*

(5) Il collegio dei docenti di ogni corso può esonerare, in tutto o in parte, gli allievi dall'educazione fisica, nonché dalle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con quelle previste dal piano di studi.

(6) *Identico.*

Art. 11.

(Rientri scolastici)

(1) *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Analogha procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano assolto all'obbligo scolastico secondo gli ordinamenti dei relativi Paesi di provenienza e conseguito una qualifica professionale, documentata con atto convalidato dalle autorità consolari.

Per rendere possibile la ripresa degli studi il Ministro della pubblica istruzione autorizza nelle scuole secondarie superiori l'istituzione di appositi corsi, anche su base distrettuale.

I criteri per l'organizzazione dei corsi e le modalità di svolgimento delle prove integrative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

Art. 14.

(*Esami di diploma di scuola secondaria superiore*)

A conclusione del corso di studi di scuola secondaria superiore, gli studenti che abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di diploma che hanno valore di esami di Stato.

Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età alla data di inizio della sessione di esami e che risultino in possesso della licenza media.

Il diploma deve contenere l'indicazione delle discipline di indirizzo e della pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(2) *Identico.*

(3) *Identico.*

(4) I criteri per l'organizzazione dei corsi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove integrative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 26.

Art. 12.

(*Esami di diploma di scuola secondaria superiore*)

(1) *Identico.*

(2) Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini italiani che abbiano compiuto i diciannove anni o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso e che risultino in possesso della licenza media.

(3) Il diploma deve contenere l'indicazione dell'indirizzo seguito. La scuola rilascia, unitamente al diploma, un certificato attestante il voto finale nonché le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, svolti, negli ultimi tre anni, nell'ambito dell'indirizzo di studi seguito. Nel caso dei privatisti, sono indicate nel certificato le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro, sulla base delle prove sostenute, e dell'eventuale documentazione prodotta.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Commissione per l'esame di diploma - Prove di esame - Accessi all'università)

La composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità delle prove di esame di diploma e la disciplina degli accessi all'università ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e, ove esistano, per l'iscrizione negli albi professionali sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24. Le norme delegate devono attenersi ai seguenti criteri:

a) le prove di esame debbono riguardare tutte le discipline dell'ultimo anno, ivi compresa, per la Valle d'Aosta, la prova d'esame della lingua francese, con l'obiettivo di accertare la preparazione complessiva acquisita e la sua rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;

b) per i candidati che abbiano conseguito un diploma di maturità di corrispondente indirizzo presso scuole estere statali o legalmente riconosciute, le prove di esame riguardano soltanto tutte le discipline dell'ultimo anno; la corrispondenza è accertata, nella provincia di Bolzano, dall'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca o da quello per le scuole delle località ladine d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, e, nella provincia di Trento, dal provveditore agli studi o dall'autorità scolastica che lo sostituisce ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione;

c) per i candidati privatisti le prove orali di esame si estendono agli insegnamenti dell'area comune e di indirizzo com-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Commissione per l'esame di diploma - Prove di esame - Accessi all'università)

Identico:

a) le prove di esame debbono riguardare tutte le discipline dell'ultimo anno, ivi compresa, per la Valle d'Aosta, la prova d'esame della lingua francese secondo le modalità previste per la prova di lingua italiana, con l'obiettivo di accertare la preparazione complessiva acquisita e la sua rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;

b) fermo restando quanto previsto dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, per i candidati che abbiano conseguito presso scuole straniere corrispondenti alle scuole secondarie superiori, un diploma finale la cui validità non sia riconosciuta dall'ordinamento italiano, le prove di esame riguardano soltanto le discipline dell'ultimo anno dell'indirizzo di scuola secondaria superiore che più corrisponde al diploma conseguito; la corrispondenza è accertata, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dai provveditori agli studi; nella provincia di Bolzano è accertata dal Sovrintendente scolastico, ovvero dai relativi intendenti per le scuole in lingua tedesca e per le scuole delle località ladine e, nella provincia di Trento, dal provveditore agli studi o dall'autorità scolastica che lo sostituisce ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione;

c) per i candidati privatisti le prove orali di esame si estendono agli insegnamenti dell'area comune e di indirizzo compresi nei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presi nei programmi degli anni per i quali non abbiano conseguito l'idoneità;

d) la composizione delle commissioni giudicatrici deve essere tale da garantire il carattere di esame di Stato previsto dall'articolo precedente, con la partecipazione di membri sia interni sia esterni; il numero dei membri interni, che devono essere docenti sia di discipline dell'area comune sia di quelle di indirizzo, non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei docenti membri della commissione; il presidente deve comunque essere esterno;

e) gli accessi all'università vanno disciplinati tenendo conto della congruenza fra i piani di studio seguiti nei diversi indirizzi e i singoli corsi di laurea o di diploma universitario; l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario non congrui con i piani di studio seguiti è consentito previo superamento di prove da sostenere presso le università, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale;

f) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, dell'iscrizione agli albi professionali definisce i tipi di diploma, le condizioni necessarie per essere ammessi alle prove d'esame e le modalità di svolgimento delle stesse.

(Cfr. il punto e del presente articolo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

programmi degli anni per i quali non abbiano conseguito l'idoneità; i candidati devono documentare di avere svolto pratica di laboratorio o di lavoro, anche con carattere di tirocinio o dimostrare, attraverso prove specifiche, di possedere le capacità e competenze di cui al settimo comma del precedente articolo 2;

d) *identica*;

Collocato, in un testo modificato, come punto f) del presente articolo

e) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, per l'iscrizione agli albi professionali definisce i tipi di diploma ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, la corrispondenza con essi dei diplomi esistenti, nonché le forme di tirocinio o i corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, che possano essere richiesti come requisito per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) gli accessi all'università vanno disciplinati tenendo conto della congruenza fra i piani di studio seguiti nei diversi indirizzi e i corsi di laurea o di diploma universitario; l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario non congrui con i piani di studio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Educazione permanente e ricorrente)

La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente. Cooperata, sulla base di specifiche convenzioni che assicurano il rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale e nella salvaguardia del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonché di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

Art. 17.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente)

Nell'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere osservati i seguenti criteri:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati; nel ridefinire le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

seguiti è consentito previo superamento di prove da sostenere presso le università, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale;

Art. 14.

(Educazione permanente e ricorrente)

La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente. Cooperata, sulla base di specifiche convenzioni che assicurano il rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale e nella salvaguardia del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonché di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, e finanziate dalla regione, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

TITOLO II

PERSONALE E STRUTTURE

Art. 15.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente)

Identico:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati; nel ridefinire le classi di abili-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

classi di abilitazione si adottano criteri tali da unificare sotto la stessa classe di abilitazione il maggior numero possibile di discipline affini o complementari che appartengono sia all'area comune sia alle aree di indirizzo, compatibilmente con gli specifici titoli di studio posseduti;

2) il personale direttivo di ruolo deve essere iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo; con specifiche norme si provvede all'utilizzazione del personale direttivo in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole, con particolare riferimento a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 20.

Art. 18.

(*Utilizzazione di esperti*)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è disciplinata l'utilizzazione, con contratti a termine a tempo parziale, sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi.

(*Cfr. l'articolo 11, comma secondo, del presente testo*)

Gli esperti stranieri devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio estero dichiarato equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 19.

(*Utilizzazione del personale non docente*)

Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento è assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tazione e di concorso si adottano criteri tali da unificare sotto la stessa classe di abilitazione e di concorso le discipline affini che appartengono sia all'area comune sia alle aree di indirizzo, compatibilmente con gli specifici titoli di studio posseduti;

2) il personale direttivo di ruolo deve essere iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo; con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri per l'utilizzazione del personale direttivo in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole, con particolare riferimento a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 18.

Art. 16.

(*Utilizzazione di esperti*)

(1) Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è disciplinata l'utilizzazione, con contratti a termine a tempo parziale, sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi, nonché per la pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

(2) Per le esigenze delle scuole dipendenti dalla Valle d'Aosta provvede la Regione.

(3) *Identico.*

Art. 17.

(*Utilizzazione del personale non docente*)

(1) *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole secondarie superiori.

L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie statali di secondo grado deve essere inquadrato nei ruoli statali di corrispondente carriera, salva la possibilità di opzione per restare alle dipendenze degli enti locali.

Le norme delegate, di cui all'articolo 24, devono stabilire le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non insegnante, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

Le norme delegate devono, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza dal personale in questione al quale deve, comunque, essere assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto. A tal fine il predetto personale è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicura un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, deve essere collocato nella posizione di impiego non di ruolo statale corrispon-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(2) Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

(3) *Identico.*

(4) Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie superiori statali è inquadrato nei ruoli statali di corrispondente qualifica funzionale.

(5) Le norme delegate, di cui all'articolo 24, stabiliscono le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non docente, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

(6) *Identico.*

(7) Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso le scuole secondarie superiori, è collocato nella posizione di impiego non di ruolo statale corrispondente a quella pos-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dente a quella posseduta, salva la possibilità di opzione per restare alle dipendenze degli enti locali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite dalle norme delegate di cui all'articolo 24.

Fino a quando non sono emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al personale non docente dipendente dagli enti locali è corrisposto a carico degli enti di provenienza.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24 sono abrogati gli articoli 91, lettera *f*), e 144, lettera *e*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.

Art. 20.

(*Piano nazionale di aggiornamento*)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base di proposte formulate in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adotta, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano organico pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

seduta. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite dalle norme delegate di cui all'articolo 24.

(8) *Identico.*

(9) Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24 sono abrogati gli articoli 91, lettera *F*), e 144, lettera *E*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.

Art. 18.

(*Piano nazionale di aggiornamento*)

(1) Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base di proposte formulate in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adotta, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano organico pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, gli in-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo 24 gli interventi di aggiornamento sono finalizzati all'approfondimento degli obiettivi della riforma ed alla elaborazione, da parte dei docenti, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio con specifico riferimento ai programmi delle singole discipline.

Il piano, per quanto concerne il personale direttivo e docente, è attuato con la diretta collaborazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle università. Per l'attuazione del piano può essere altresì chiesta la collaborazione del personale e delle strutture per la formazione professionale regionale, nonché di tecnici del sistema produttivo.

Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, per l'articolazione dell'attività degli istituti regionali, da realizzare in istituzioni scolastiche del distretto opportunamente attrezzate, anche in collaborazione con gli enti di cui al precedente comma.

Per la provincia autonoma di Bolzano il piano di aggiornamento è adottato a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, anche sulla base di proposte acquisite dalla provincia da istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia stessa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

terventi di aggiornamento sono finalizzati all'approfondimento degli obiettivi della riforma ed alla elaborazione, da parte dei docenti, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio con specifico riferimento ai programmi delle singole discipline.

(2) *Identico.*

(3) Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, su base distrettuale o interdistrettuale, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, per lo svolgimento delle attività degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e a sostegno delle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare in istituzioni scolastiche opportunamente attrezzate.

(4) Per la provincia autonoma di Bolzano il piano di aggiornamento è adottato a norma dell'articolo 18 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

(5) Le spese relative al piano di cui al primo comma graveranno sul capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1983, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

(*Dotazione di attrezzature*)

Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici, palestre ed attrezzature sportive, in modo da porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

I consigli scolastici distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, formulano un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento.

Art. 22.

(*Autonomia amministrativa*)

Gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Essi provvedono alla gestione diretta dei beni patrimoniali di qualsiasi natura, destinati al loro funzionamento; possono compiere atti di disposizione dei predetti beni che non siano di proprietà degli enti locali; previa autorizzazione del provveditore agli studi possono accettare donazioni, lasciti e qualsiasi liberalità, purchè si tratti di beni mobili od immobili destinati al perseguimento dei loro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Dotazione di attrezzature*)

(1) Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, attrezzature artistiche per i due previsti indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici e per le esercitazioni pratiche, palestre ed attrezzature sportive, e quanto è necessario per porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

(2) I consigli scolastici distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, propongono al Consiglio scolastico provinciale un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento.

Art. 20.

(*Autonomia amministrativa*)

(1) L'ambito dell'autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile degli istituti di istruzione secondaria superiore; le modalità di disciplina regolamentare delle loro gestioni e quelle del riscontro; l'unificazione del sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fini istituzionali; possono stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali e, in tali limiti, ne rispondono direttamente; sono tenuti alla compilazione di appositi inventari dei propri beni patrimoniali.

Per l'esercizio dell'autonomia amministrativa gli istituti di istruzione secondaria superiore sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A partire dall'anno scolastico in cui inizierà ad avere attuazione il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, sarà esteso a tutto il personale direttivo e docente della scuola medesima il sistema della contabilità speciale attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari.

Le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi previste.

La disciplina dell'autonomia amministrativa contenuta nel presente articolo si applica anche ai circoli didattici ed alle scuole medie di primo grado. Con la medesima decorrenza di cui al terzo comma, il sistema di contabilità speciale è esteso a tutto il personale direttivo e docente della scuola materna e della scuola media nonché a tutto il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Soppresso.

(2) *Identico.*

Soppresso.

(3) Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori, in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti amministrativi di cui al presente articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Cfr. l'articolo 27 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Revisione delle istituzioni scolastiche esistenti e procedure per la localizzazione delle nuove istituzioni)

(1) Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base di piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

(2) Il piano nazionale prevede la eventuale fusione di più istituti e gli indirizzi per gli istituti già funzionanti, in modo da assicurare gradualmente, ove ciò sia compatibile con la consistenza della popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale, o interdistrettuale, di tutti gli indirizzi, esclusi quelli dell'area artistica, e la compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti, di norma, ad aree diverse. Gli istituti così ristrutturati devono tendere a costituire, di norma, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti. È in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti situati nelle zone di cui agli articoli 9 e 28, o in zone aventi particolari esigenze territoriali.

(3) I consigli regionali e, per la Regione Trentino-Alto Adige, i consigli provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, predispongono i piani di cui al primo comma del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24. I piani stessi sono formulati, in coerenza con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, nell'ambito del programma di sviluppo territoriale, acquisito il parere obbligatorio delle sovrintendenze scolastiche regionali e sulla base delle indicazioni fornite dalle province, che acquisiscono le proposte dei consigli scolastici provinciali, formulate sulla base

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di quelle dei consigli di istituto e di distretto.

(4) Il piano nazionale ha applicazione con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore secondo quanto disposto dall'articolo 23.

(5) Analoga procedura si segue per la programmazione di nuove istituzioni e l'eventuale soppressione delle unità scolastiche, a partire dal primo anno di funzionamento della scuola secondaria superiore riformata.

(6) L'istituzione di nuove unità scolastiche deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di istruzione del grado secondario superiore i distretti che ne siano privi, e a completare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale e deve tendere a costituire, di regola, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti, fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti situati nelle zone di cui al precedente secondo comma. Il Ministro della pubblica istruzione detterà ogni anno, con propria ordinanza, le relative istruzioni.

(7) All'istituzione dei singoli istituti si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, previa assunzione degli oneri da parte delle province interessate.

Art. 22.

(Statizzazioni)

(1) Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gestite da comuni, province e Regioni.

(2) Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla

(Cfr. l'articolo 29 del presente testo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 23.

(Procedure di attuazione della riforma)

L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ha inizio non oltre il secondo anno scolastico successivo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

emanazione del decreto di cui all'articolo 26, dal consiglio comunale, provinciale o regionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

(3) Il personale direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, assunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge e in servizio all'atto della statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dalla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione, di ruolo o non di ruolo, sempre che detto personale abbia i requisiti per l'accesso ai rispettivi ruoli statali, con la sola eccezione dei limiti di età. Il passaggio del personale direttivo e docente è subordinato al possesso dell'abilitazione.

(4) L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

(5) Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

(6) Al personale di cui al precedente comma è assicurato il mantenimento delle posizioni economiche già acquisite. A tal fine esso è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Art. 23.

(Procedure di attuazione della riforma)

(1) *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al primo comma dell'articolo 26.

Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede, ove necessario, al progressivo adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento.

Nella fase di transizione dall'ordinamento vigente al nuovo ordinamento, nelle classi dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore non ancora ordinate secondo i nuovi piani di studio, la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi ordinamenti.

Art. 24.

(*Delega*)

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) le indicazioni delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi di cui agli articoli 4, 5 e 7, l'orario complessivo delle lezioni per ciascun indirizzo e la sua suddivisione tra area delle disci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(2) *Identico.*

(3) *Identico.*

(4) Nella fase di transizione dall'ordinamento vigente al nuovo ordinamento, nelle classi dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore non ancora ordinate secondo i nuovi piani di studio, la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi ordinamenti. Il Ministero della pubblica istruzione favorisce e promuove sperimentazioni finalizzate alla individuazione ed attuazione di modalità organizzative e didattiche idonee a corrispondere alle finalità della riforma degli studi secondari superiori assicurando a tal fine il coordinamento con iniziative di aggiornamento dei docenti.

Art. 24.

(*Delega*)

(1) Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pline comuni, area delle discipline di indirizzo e pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6 per le discipline e le attività elettive;

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato, ai fini della abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, dell'iscrizione agli albi professionali;

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione i diplomi di laurea o di istituto superiore richiesti in attuazione del principio della formazione universitaria completa quale requisito generale per tutti i docenti, e consentendo, in via transitoria, l'inquadramento, anche in soprannumero, nei nuovi ruoli degli insegnanti tecnico-pratici, già in servizio alla data di entrata

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato, ai fini della abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, dell'iscrizione agli albi professionali, **nonchè ai fini dell'accesso a forme di tirocinio e a corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, che possano essere richiesti come requisito per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, anche nel rispetto delle direttive delle Comunità economiche europee in materia di istruzione e di formazione professionale;**

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse **alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione i diplomi di laurea o di istituto superiore richiesti in attuazione del principio della formazione universitaria completa quale requisito generale per tutti i docenti, e consentendo, in via transitoria,**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici e i licei scientifici; il passaggio alle regioni degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso o che siano sprovvisti di diploma di istruzione secondaria superiore; l'inquadramento nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali degli insegnanti elementari, forniti della prescritta abilitazione, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, con restituzione ai ruoli di provenienza della scuola elementare di coloro che non siano forniti della predetta abilitazione;

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica, connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge, l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e di consigli scolastici regionali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della scuola se-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'inquadramento, anche in soprannumero, nei nuovi ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata, già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici e i licei scientifici; il passaggio alle regioni degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso o che siano sprovvisti di diploma di istruzione secondaria superiore; l'inquadramento nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali a domanda, degli insegnanti elementari, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè degli insegnanti incaricati di esercitazioni didattiche nelle scuole magistrali statali, forniti del titolo di laurea e della relativa abilitazione, o che conseguano quest'ultima entro quattro anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo.

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica, connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge, l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e di consigli scolastici regionali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della scuola se-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

condaria superiore e alla gestione del personale docente di detta scuola;

e) l'unificazione presso le province delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore.

La ristrutturazione di cui alla lettera *d*) del comma precedente comporta la trasformazione delle direzioni generali e dei servizi dell'amministrazione centrale in direzioni generali per aree omogenee di problemi, assicurando comunque strutture di coordinamento per la piena attuazione degli obiettivi indicati dalla presente legge. Ove lo richiedano specifiche esigenze può prevedersi una strutturazione delle direzioni generali in articolazioni interne a livello superiore alla divisione senza che ciò comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche relative alle varie qualifiche funzionali, fatte salve le modifiche necessarie alla tabella IX

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

condaria superiore, alla gestione del personale docente di detta scuola e alla collaborazione fra Stato e Regioni per favorire un coordinato svolgimento delle rispettive competenze in materia scolastica, di formazione professionale, di diritto allo studio e di edilizia. Tali competenze, nella Regione Trentino-Alto Adige sono riservate ai consigli scolastici provinciali;

e) *identica*;

f) i criteri generali di organizzazione, l'obbligatorietà del servizio, la precisazione dei soggetti tenuti ad affrontare la spesa e dei parametri della medesima per i corsi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

g) la disciplina degli istituti di istruzione secondaria superiore: le norme delegate definiscono l'ambito della loro autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile; prevedono le modalità di disciplina regolamentare della loro gestione e quella del riscontro in conformità a quelle previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; unificano il sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado a mezzo di contabilità speciali in conformità a quello attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari.

(2) La ristrutturazione di cui alla lettera *d*) del comma precedente comporta la trasformazione delle direzioni generali e dei servizi dell'amministrazione centrale in direzioni generali per aree omogenee di problemi, assicurando comunque strutture di coordinamento per la piena attuazione degli obiettivi indicati dalla presente legge; contestualmente, per il raggiungimento degli stessi obiettivi, dovrà essere attuata negli uffici scolastici periferici una conseguente trasformazione. Ove lo richiedano specifiche esigenze può prevedersi una strutturazione delle direzioni generali in articolazioni interne a livello superiore alla divisione senza che ciò

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alle quali si provvede, al fine di evitare aumenti dell'onere finanziario complessivo, mediante le compensazioni da attuare attraverso la diminuzione di posti nella dotazione organica relativa all'ottava qualifica funzionale. Nel contempo sono definite anche le forme di accesso a posti di qualifiche dirigenziali che in prima applicazione del provvedimento delegato dovessero risultare privi di titolare.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, presenta gli schemi delle norme delegate previste dal presente articolo al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione e alla Commissione di cui all'articolo 25 per il rispettivo parere.

Si prescinde dal parere degli organi di cui al precedente comma, compreso quello della Commissione di cui all'articolo 25,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche relative alle varie qualifiche funzionali, fatte salve le modifiche necessarie alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alle quali si provvede, al fine di evitare aumenti dell'onere finanziario complessivo, mediante le compensazioni da attuare attraverso la diminuzione di posti nelle dotazioni organiche relative alla settima e all'ottava qualifica funzionale. Nel contempo sono definite anche le forme di accesso a posti di qualifiche dirigenziali che in prima applicazione del provvedimento delegato dovessero risultare privi di titolare.

(3) Nell'esercizio della delega di cui al primo e secondo comma, il Governo dovrà assicurare nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della popolazione di lingua slovena, anche attraverso la promozione di attività di aggiornamento dei docenti, aperte alla partecipazione di docenti ed esperti appartenenti a istituzioni culturali, scientifiche e universitarie dell'area culturale di lingua slovena. A tale fine si prevederà l'istituzione di organismi rappresentativi di tali scuole e di un intendente scolastico per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, avente funzioni di coordinamento amministrativo e di collaborazione con il sovrintendente scolastico regionale, anche in relazione alle procedure di revisione delle localizzazioni scolastiche di cui all'articolo 21.

(4) Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nonchè il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette di concerto con i Ministri interessati gli schemi delle norme delegate alla Commissione di cui all'articolo 25 che si pronuncia, in base ai principi e ai criteri della delega, nel termine di sessanta giorni; il Ministro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Gli schemi delle norme delegate, rielaborati nel rispetto del parere della Commissione di cui all'articolo 25, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, sono sottoposti al definitivo parere della Commissione stessa.

Il parere definitivo previsto dal precedente comma è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma possono essere apportate successive modifiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 25.

(*Commissione di senatori e deputati*)

È istituita una Commissione composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere assicurando la presenza e la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 26.

(*Programmi di insegnamento*)

I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 25 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della pubblica istruzione, nel rispetto del parere della predetta Commissione, o decorso inutilmente i termini previsti, predisporre le norme delegate da sottoporre, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, al parere definitivo della suddetta Commissione, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

(5) Nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma possono essere apportate successive modifiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 25.

(*Commissione di senatori e deputati*)

Identico.

Art. 26.

(*Programmi di insegnamento*)

(1) I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di cui all'articolo 25 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I provvedimenti di modifica sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi di insegnamento allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi della scuola secondaria superiore sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle proposte e delle indicazioni formulate dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

Art. 27.

(*Revisione delle localizzazioni e nuove istituzioni*)

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano generale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il piano generale prevede la eventuale fusione di più istituti e gli indirizzi per gli istituti già funzionanti, in modo da assicurare gradualmente, ove ciò sia compatibile con la consistenza della popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale, o interdistrettuale, di tutti gli indirizzi, esclusi quelli dell'area artistica, e la compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti, di norma, ad aree diverse. Gli istituti così ristrutturati devono tendere a costituire, di norma, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti. **E in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti appartenenti ad aree territoriali in cui siano presenti minoranze linguistiche.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(2) Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi delle discipline sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 30 e delle indicazioni formulate dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

Collocato, in una formulazione modificata, come articolo 21 del presente testo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I consigli regionali predispongono i piani di loro competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24. I piani stessi sono formulati, in coerenza con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, nell'ambito del programma di sviluppo territoriale, acquisito il parere obbligatorio delle sovrintendenze scolastiche regionali e sulla base delle indicazioni fornite dalle province, che acquisiscono le proposte dei consigli scolastici provinciali, formulate sulla base dei consigli di istituto e di distretto.

Il piano generale ha applicazione con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore secondo quanto disposto dall'articolo 23.

Analoga procedura si segue per la programmazione delle nuove istituzioni e l'eventuale soppressione delle unità scolastiche, a partire dal primo anno di funzionamento della scuola secondaria superiore riformata.

L'istituzione di nuove unità scolastiche deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di scuola secondaria superiore i distretti che ne siano privi, e a completare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale e deve tendere a costituire, di regola, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti, fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti appartenenti ad aree territoriali in cui siano presenti minoranze linguistiche.

Art. 28.

(Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute o pareggiate)

Le istituzioni scolastiche non statali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano legalmente riconosciute o pareggiate, entro gli stessi termini previsti dal primo comma dell'articolo 23 devono documentare di aver provveduto alla graduale trasformazione di ciascun corso di studio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Collocato, in una formulazione modificata, come articolo 32 del presente testo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

funzionante nell'indirizzo di scuola secondaria superiore ad esso più coerente, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento.

Art. 29.

(Statizzazioni)

Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione media superiore ed artistica gestite da comuni e province.

Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla emanazione del decreto di cui all'articolo 26, dal consiglio comunale o provinciale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

Il personale direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, assunto almeno un anno prima della entrata in vigore della presente legge e in servizio all'atto della statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dalla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione, di ruolo o non di ruolo, sempre che detto personale abbia i requisiti per l'accesso ai rispettivi ruoli statali, con la sola eccezione dei limiti di età. Il passaggio del personale direttivo e docente è subordinato al possesso dell'abilitazione.

L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Collocato, in una formulazione modificata, come articolo 22 del presente testo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Al personale di cui al precedente comma è assicurato il mantenimento delle posizioni economiche già acquisite. A tal fine esso è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

(Cfr. l'articolo 10, secondo comma, del presente testo).

(Cfr. l'articolo 10, terzo comma, del presente testo).

(Cfr. l'articolo 11 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(Regioni a statuto speciale)

(1) Restano salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale nonché le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite nel Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche in relazione alle forme di collaborazione tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

(2) Per la provincia autonoma di Bolzano le competenze attribuite dalla presente legge, e dai decreti delegati di cui all'articolo 24 ai sovrintendenti regionali sono conferite, per la scuola di lingua italiana, al sovrintendente scolastico, per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine, al rispettivo intendente scolastico.

Art. 28.

*(Norme speciali
per la regione Valle d'Aosta)*

(1) Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, ai sensi dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 aprile 1948, n. 4, e relative norme di attuazione, la Regione Valle d'Aosta provvede all'aggiornamento del personale direttivo e do-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 30.

(Istituti professionali)

Il Governo è delegato ad emanare, con le procedure e nei termini di cui all'articolo 24, uno o più decreti aventi valore di legge concernenti:

a) i criteri per la trasformazione degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte in istituti della nuova scuola secondaria superiore;

b) i criteri per il trasferimento alle regioni delle strutture e, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, del personale degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte da utilizzare per la formazione professionale disciplinata dalle regioni.

Le norme delegate di cui al primo comma stabiliscono le sedi istituzionali, le modalità e gli strumenti del concerto che deve essere realizzato tra lo Stato, le regioni e, per quanto riguarda le strutture, l'ente locale eventualmente proprietario dell'immobile, ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del medesimo primo comma.

Sino alla loro soppressione per effetto dell'applicazione dei decreti delegati previsti dal primo comma, gli istituti professionali, le scuole e gli istituti d'arte sono disciplinati dagli ordinamenti in vigore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cente, appartenente ai ruoli regionali, e adottati i provvedimenti necessari per applicare alle scuole da essa dipendenti le norme della presente legge e quelle che saranno emanate dal Ministro della pubblica istruzione in applicazione della legge stessa, adattandole all'ordinamento scolastico regionale, alla situazione di bilinguismo ed alle necessità locali.

(2) I decreti delegati di cui agli articoli 24 e 29, per le parti di interesse della Regione, sono emanati d'intesa con la Regione medesima.

Art. 29.

(Istituti professionali)

(1) *Identico.*

(2) *Identico.*

(3) *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il diritto alla frequenza dei corsi quinquennali da parte degli studenti già iscritti agli istituti professionali di Stato, scuole e istituti d'arte.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(4) Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al primo comma, sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il diritto alla frequenza dei corsi quinquennali da parte degli studenti già iscritti o che si iscrivano agli istituti professionali di Stato, scuole e istituti d'arte, sino all'anno scolastico antecedente quello di inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, di cui al primo comma dell'articolo 23.

Art. 30.

(Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria)

(1) È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria.

(2) Esso ha il compito di elaborare periodicamente un quadro di riferimento in ordine alla dinamica delle professioni, alle tendenze occupazionali e ad ogni altro dato idoneo a fornire agli organi dello Stato e delle Regioni, competenti rispettivamente per i settori scolastico ed universitario e per quello della formazione professionale, gli elementi utili perchè i loro obiettivi formativi possano adeguatamente raccordarsi alla rapida evoluzione scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro.

(3) Esso propone agli organi competenti criteri di priorità per l'attivazione o disattivazione di canali formativi così da favorire uno sviluppo programmato delle strutture finalizzate a sbocchi professionali, anche al fine di assicurarne l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale.

(4) Il Comitato fornisce altresì elementi informativi per la periodica revisione dei piani di studio della scuola secondaria superiore e dei moduli formativi per il conseguimento delle qualifiche professionali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(5) Il Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria è istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, resta in carica quattro anni, ed è così composto:

il Ministro della pubblica istruzione o un Sottosegretario da esso delegato, che lo presiede;

un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministri: bilancio e programmazione economica; lavoro e previdenza sociale; ricerca scientifica e tecnologica; industria, commercio e artigianato; sanità;

otto rappresentanti delle Regioni designati dall'Ufficio di coordinamento degli assessorati regionali, di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale in cui vivono minoranze linguistiche riconosciute dalle leggi dello Stato;

tre rappresentanti delle provincie designate dall'Unione delle provincie d'Italia;

due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;

due rappresentanti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

sei rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

sei rappresentanti degli ordini professionali, designati dal Ministro di grazia e giustizia;

un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

(6) Il Comitato si avvale dell'ISFOL e di istituzioni specializzate di ricerca per i compiti di cui al secondo comma.

(7) Il Ministero della pubblica istruzione assicura con proprio personale il funzionamento di una segreteria tecnica per tutti gli adempimenti connessi all'attività del Comitato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 31.

(Formazione professionale)

Al fine di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e le regioni fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche e in ordine al personale da impiegare per attività rientranti nelle rispettive competenze o per finalità concordate.

In particolare sono definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

1) garantire l'utilizzazione delle strutture di orientamento professionale da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori;

2) favorire la realizzazione di attività di formazione professionale regionale culturalmente integrate;

3) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, prevista dai piani di studio dei vari indirizzi;

4) promuovere specializzazioni professionali successive al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici ed aziende private per le finalità di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente.

(Cfr. l'articolo 28 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 31.

(Formazione professionale)

(1) *Identico.*

(2) *Identico.*

1) *identico;*

2) favorire la collaborazione per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionale;

3) *identico;*

4) *identico;*

(3) *Identico.*

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE
E FINANZIARIA

Art. 32.

(Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute o pareggiate)

Le istituzioni scolastiche non statali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente riconosciute, pareg-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Cfr. l'articolo 9, commi primo e secondo, del presente testo).

(Cfr. l'articolo 9, commi secondo e terzo, del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

giate o convenzionate, o entro gli stessi termini previsti dal primo comma dell'articolo 23 devono documentare di aver provveduto alla graduale trasformazione di ciascun corso di studio funzionante in un indirizzo di scuola secondaria superiore compreso nell'area ad esso più coerente ai fini del mantenimento del riconoscimento legale, del pa-
reggiamento o della convenzione.

Art. 33.

(Elevazione dell'obbligo scolastico)

A partire dal compimento del quinto anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, l'obbligo scolastico sarà elevato a complessivi dieci anni. Le modalità di attuazione sono definite con apposita legge.

Art. 34.

(Sperimentazione finalizzata all'elevazione dell'obbligo scolastico)

(1) Allo scopo di definire le modalità di attuazione dell'elevazione dell'obbligo scolastico di cui all'articolo 33, saranno attuate, con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, specifiche iniziative di sperimentazione.

(2) Onde offrire alla valutazione del Parlamento concreti elementi di giudizio anche circa l'eventuale anticipo dell'obbligo scolastico al quinto anno d'età, sarà riservato nell'ambito della sperimentazione di cui al comma precedente, adeguato spazio ad esperienze da condurre nella scuola materna e nella scuola elementare.

Art. 35.

(Sperimentazione di piani di studio di ciclo breve)

(1) Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni del Comitato nazionale per l'orientamento e la programma-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zione scolastica, professionale e universitaria e delle proposte delle singole Regioni, predispone, nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24, una sperimentazione della durata di sei anni per l'attivazione, all'interno della scuola secondaria superiore unitaria, di piani di studio di ciclo breve finalizzati alla acquisizione, da parte degli studenti:

a) delle conoscenze ed abilità che costituiscono l'obiettivo delle discipline dell'area comune della scuola secondaria superiore riformata;

b) di una preparazione professionale di base preliminare al conseguimento, in tempi brevi, delle qualifiche previste dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(2) Tale piano di sperimentazione precise-
rà, tenendo conto dei poteri di programmazione delle Regioni di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il numero complessivo, la ripartizione per settori professionali, e la localizzazione dei corsi in modo da assicurarne l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, i criteri di utilizzazione del personale docente e non docente e delle strutture, le modalità di controllo, verifica e periodica informazione sull'andamento della sperimentazione.

(3) I piani di studio devono comprendere:

a) le medesime discipline di insegnamento dell'area comune, determinate ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, con gli eventuali adattamenti richiesti dalle finalità complessive della sperimentazione e dalla esigenza di assicurare il conseguimento di risultati formativi equivalenti a quelli previsti al termine dei primi due anni della scuola secondaria superiore unitaria;

b) attività formative di indirizzo, comprensive della pratica di laboratorio e di lavoro, anche con carattere di tirocinio, che consentano dopo i primi due un successivo coerente sviluppo della formazione profes-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sionale, per un periodo di tempo di regola non superiore a quello di due cicli formativi previsti dall'articolo 8 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(4) Tali cicli sono realizzati nelle strutture di formazione professionale previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero in quelle scolastiche, sulla base delle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 della presente legge, con forme che prevedano l'integrazione tra studio e lavoro e in collaborazione con strutture produttive o di servizi.

(5) Al fine di corrispondere alle esigenze di flessibilità propria delle aree delle professioni, i decreti istitutivi dei corsi sperimentali biennali di cui al primo comma, potranno prevedere moduli formativi e didattici differenziati per calendario scolastico, per orari, e per rapporti tra discipline di indirizzo ed attività di formazione professionale.

(6) Gli studenti che abbiano terminato con esito favorevole i corsi biennali sperimentali possono proseguire gli studi iscrivendosi al terzo anno della scuola secondaria superiore in indirizzi coerenti con gli studi compiuti. Ad essi si estendono inoltre le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2 della presente legge.

(7) Nel caso in cui i cicli di formazione professionale successivi alla frequenza dei corsi sperimentali biennali siano svolti dalle scuole ai sensi del precedente quarto comma, le prove finali sono comunque sostenute di fronte alle commissioni esaminatrici costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che rilasciano i relativi attestati di qualifica professionale. Tali attestati non costituiscono titolo di studio.

(8) Sull'andamento della sperimentazione il Governo riferisce ogni due anni al Parlamento e presenta al termine del sessennio una relazione utile alla valutazione ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 32.

(Abrogazione di norme incompatibili)

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 33.

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 1.500 milioni, si provvede mediante gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio finanziario, destinati all'aggiornamento dei docenti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 36.

(Abrogazione di norme)

Identico.

Art. 37.

(Norma finanziaria)

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo di approvazione del piano pluriennale finanziario, da presentare entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 24.